

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 57

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 114

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione*) ..... 118

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 122

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

**C. 2790-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 6.842 proposte emendative riferite al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

Ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge

n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

Alla luce dei predetti limiti di contenuto, comunica che risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

Ungaro 1.02, che modifica la disciplina relativa alla residenza dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, prevedendo che il cittadino possa scegliere come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di un immobile;

Penna 2.07, limitatamente ai commi 2 e 3, che, rispettivamente, introducono norme ordinamentali in materia edilizia per i portatori di handicap, nonché modificano alcune sanzioni previste dal codice della strada;

Penna 2.019, che modifica la procedura di presentazione della richiesta per l'applicazione della disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento;

Mandelli 3.022, che istituisce la Commissione di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell'indennità economica di malattia;

D'Alessandro 4.04, che reca una norma interpretativa dell'articolo 102, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al valore delle certificazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;

Gribaudo 4.11, che, al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali consente, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Mor 4.012, Zucconi 4.019, Gelmini 4.030, in quanto prevedono procedure per la istituzione di distretti termali;

Loss 6.03, che detta disposizioni in materia di fascicolo aziendale con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5 mila metri quadrati, site in comuni montani;

Brambilla 7.027, che prevede una specifica misura per le associazioni ambientaliste che propongono ricorso in materia ambientale stabilendo uno specifico contributo unificato di cancelleria per le spese di giustizia;

Cassese 8.033, che ridetermina la misura del canone dei contratti di enfiteusi;

Loss 8.024, che contiene disposizioni sul fascicolo aziendale delle aziende site in zone montane e svantaggiate;

Giacomoni 10.0181, che disciplina le modalità di selezione dei gestori degli investimenti da parte dei soggetti gestori di forme di previdenza obbligatoria;

Lucaselli 10.060, limitatamente al comma 3 che reca una delega al Governo per la revisione delle *tax expenditures*;

Giacomoni 10.0180, che attribuisce a un regolamento interno degli enti di previdenza privati il compito di disciplinare, tra l'altro, gli investimenti dei predetti enti e i conflitti d'interesse;

Muroni 10.0128, che modifica la disciplina del *Green public procurement* nel Codice appalti;

D'Ettore 10.0195, che modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, al fine di fare salva la facoltà dei risparmiatori di esperire le ordinarie azioni civili di responsabilità al di fuori delle procedure di ristoro del FIR;

identici Mazzetti 12.107 e Mandelli 12.113, che recano disposizioni ordinamen-

tali in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici;

Mandelli 12.112, concernente il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

Albano 12.60, che interviene sulla disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati;

Mandelli 12.108, che incrementa il limite delle misure previste nel titolo abilitativo ai fini delle tolleranze costruttive per gli immobili destinati ad abitazione principale;

Siani 12.014, in materia di sospensione delle procedure esecutive immobiliari per la prima casa;

Mandelli 12.0119, che interviene sulla disciplina concernente procedure semplificate relative al completamento della rete di banda larga mobile;

Mandelli 12.0120, che interviene sulla disciplina all'installazione e l'attivazione di apparati di rete relativi alla banda ultralarga;

Garavaglia 12.0122, che prevede il dimezzamento per il triennio 2021-2023 dei termini del silenzio assenso in materia di costruzione edilizia;

Del Barba 12.089, 12.088 e 12.090, che intervengono sulla disciplina relativa alle caratteristiche costruttive in materia di efficientamento energetico degli edifici;

Patassini 12.020, che reca disposizioni volte a prorogare l'entrata in esercizio di impianti geotermici;

Vallascas 12.082 e Nevi 12.0108, che recano modifiche alla disciplina in materia di obbligo di assicurazione per la respon-

sabilità civile per danni derivanti da attività professionale;

identici Butti 12.099 e Polidori 12.0149, che recano una specifica modifica alla modalità di erogazione del Fondo di garanzia per la prima casa;

Patassini 12.021, che reca una modifica puntuale al decreto ministeriale 23 giugno 2016 in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Rosso 12.0118, che reca una proroga del termine per l'adeguamento alla normativa « edificio a energia quasi zero » di cui al decreto ministeriale del 26 giugno 2015;

Buratti 13.011 e Garavaglia 13.022, che recano una specifica modifica alla disciplina relativa al meccanismo dei certificati bianchi;

Scoma 13.010, volto ad estendere l'ambito dell'attività che possono esercitare le imprese agricole del settore ortoflorovivai-stico;

Sut 14.019, che prevede una delega al Governo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas e misure per il supporto alla transizione verde per i settori produttivi legati all'estrazione di idrocarburi in mare e terraferma;

Viviani 15.011 e Fornaro 15.030, che intervengono con disposizioni ordinamentali sulla disciplina riguardante gli addetti alle attività agrituristiche;

Ascari 17.01, che interviene sulla tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, in quanto ordinamentale;

Nevi 18.043, che consente alle stazioni appaltanti di concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative interessate

dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici (articolo 106);

Fregolent 19.07, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un comitato tecnico nazionale permanente per definire *target* di medio/lungo periodo per i volumi di domanda elettrica della Pubblica Amministrazione;

Moretto 19.017 e 19.018, che introducono semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli;

Ferro 21.31 e gli identici Ciaburro 21.079 e Gadda 21.037, che estendono al periodo retributivo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 30 marzo 2021 l'esonero contributivo disposto dal decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori), ancora in corso di conversione;

Trancassini 21.41 e Loss 21.18, che modifica la disciplina in materia di contratti agrari e aggiunge un componente al comitato nazionale vini DOP e IGP;

D'Attis 21.46, che differisce al 31 dicembre 2021 il termine per la denuncia dei pozzi agricoli, sospendendo per tale periodo l'applicazione delle relative sanzioni, e coprendo l'onere di tale misura, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2021, con la corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili;

Caon 21.45, che, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, destina 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di avviare una sperimentazione tramite l'utilizzo di integratori alimentari e miscele di batteri in grado di favorire la digestione animale;

Potenti 21.14, che prevede che il MI-PAAF è tenuto alla ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ortaggi da pesca professionale;

Trancassini 21.43 e Viviani 21.17, che prorogano a marzo 2021 certificati di abilitazione relativi ai prodotti fitosanitari e alle macchine irroratrici;

Bubisutti 21.040, che prevede la ricognizione, da parte dei comuni, del catasto dei terreni, destinando, a tal fine, 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Schullian 21.04, che modifica l'elenco delle attività e delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e la disciplina in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

identici Gallinella 21.089 e Ferro 21.068, che recano disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

Gallinella 21.091 e gli identici Bond 21.0123 e Scoma 21.063, che modificano la disciplina in materia di riproduzione animale;

Nevi 21.0129 e Ciaburro 21.073, che reca una disposizione di delega legislativa in materia di Fondo di solidarietà nazionale;

Marco Di Maio 21.022, che reca disposizioni in materia di Accordi di foresta;

Gadda 21.0113, che reca una disciplina in materia di controlli sulle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari;

Del Barba 21.0142, che modifica la disciplina della messa in sicurezza delle piste da sci;

Cassese 21.099, che modifica la disciplina in materia di sanse umide denocciolate ottenute dai frantoi oleari;

Nevi 21.0127 e Caretta 21.071, che modificano la disciplina in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Gadda 21.0114, che interviene in materia di sfalci e potature;

Manzato 21.052, che istituisce l'accordo integrato di filiera;

Vanessa Cattoi 21.041, che modifica la disciplina in materia di prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo;

identici Caretta 21.074, Nevi 21.0130, Parentela 21.0106 e Golinelli 21.045, che intervengono sulla disciplina relativa alle organizzazioni di produttori;

Cenni 21.09 e Gallinella 21.084, che intervengono sulla disciplina delle attività agrituristiche;

identici Gallinella 21.096 e Cenni 21.010, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, che intervengono sulla disciplina della filiera agroindustriale della canapa;

Magi 21.017, che interviene sulla disciplina della filiera agroalimentare della canapa;

Gallinella 21.085, che modifica la disciplina di corresponsione del contributo annuale per la sicurezza alimentare;

Martina 21.0155, Scoma 21.033 e Gadda 21.0111, che intervengono in materia di denominazione di « carne »;

Muroni 21.0119, che interviene in materia di Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;

Cassese 21.0104, che interviene in materia di coltivazioni di frutta in guscio;

Gastaldi 21.048, che modifica la disciplina in materia di attenuazione dei vincoli concernenti la proprietà coltivatrice;

Gadda 21.0109, che reca disposizioni agricole in materia di digestato;

Ciprini 21.0107, che interviene sulla disciplina delle imprese artigiane;

Gadda 21.0115, che reca una disciplina in materia di biomasse vegetali;

Gadda 21.0112, che reca una disciplina in materia di rafforzamento della banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica;

Gadda 21.0116, che sospende sino al 31 dicembre 2021 i procedimenti di recupero degli aiuti di Stato in materia di sostegno alle imprese del settore saccarifero;

Braga 24.03, che interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte degli enti di interesse pubblico, al fine di ridurre l'ambito di applicazione;

Marattin 24.06, che interviene sulla disciplina della regolarità fiscale e contributiva richiesta ai soggetti che presentano offerte nelle gare di appalto, prevedendo che siano valide le domande presentate dai soggetti che abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale di sospensione del provvedimento di accertamento tributario o previdenziale entro il termine di presentazione della domanda;

Fantinati 25.014, Topo 25.09 e gli identici Cattaneo 25.021 e Ungaro 25.015, che istituiscono l'Ente nazionale FinTech e prevede una relazione annuale della Banca d'Italia relativa alle attività di tecnofinanza;

Tripodi 25.013, che modifica la disciplina dei piani di razionalizzazione che devono essere redatti dalle amministrazioni pubbliche con riferimento alle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

Butti 25.010 e Bruno Bossio 25.04, che, tra l'altro, modificano la norma che obbliga i gestori di servizi di pubblica uti-

lità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a trasmettere agli utenti le comunicazioni sugli eventuali mancati pagamenti di fatture;

identici Bruno Bossio 25.03 e Capitano 25.08, che intervengono in materia di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettriche;

Lupi 25.01, che inserisce nel codice civile la definizione del « contratto di logistica »;

Ungaro 25.016, che interviene, tra l'altro, sulle modalità di cessione dei crediti all'interno del codice degli appalti e della normativa ivi richiamata, prevedendo la notifica alla impresa debitrice;

Bazoli 26.2, che interviene sulla norma che, in via transitoria, riconosce al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria competenza sulle procedure di affidamento dei lavori di edilizia penitenziaria;

Morrone 26.034, che autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il progetto di conversione delle ex caserme San Paolo e dell'area di via IV Novembre di Monza al fine di potenziare le sedi degli uffici giudiziari della città;

Bartolozzi 26.038, volto a sopprimere i Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dai Consigli di aiuto sociale, disciplinati dall'ordinamento penitenziario, e ad attribuire le funzioni di tali istituti al centro di servizio sociale per adulti;

Ferro 26.017, che autorizza la spesa di 3 milioni per l'acquisto dei locali della Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia terme, per la realizzazione di un'aula bunker del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro;

Rachele Silvestri 26.05, che istituisce il ruolo organico degli esperti dell'osserva-

zione e trattamento psicologico negli istituti penitenziari;

Dal Moro 26.09 e 26.012, che prorogano il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2021;

Occhiuto 26.039 che prevede la disapplicazione dei requisiti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini dell'accesso agli indennizzi previsti a seguito dell'emergenza da COVID-19;

Adelizzi 26.028, che detta una nuova disciplina dei fondi immobiliari aperti nonché degli investimenti degli attivi delle imprese di assicurazione in fondi immobiliari aperti;

Navarra 26.08, che interviene sul codice degli appalti tra l'altro, per escludere dall'applicazione della norma che impone l'affidamento dell'80 per cento dei lavori con procedure di evidenza pubblica i concessionari di servizi di interesse economico generale di servizi pubblici locali a rete;

Prisco 26.051, che istituisce il Gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria presso ogni istituto penitenziario, prevedendo specifiche attività di formazione;

Scanu 26.024, che introduce disposizioni di semplificazione in materia di contratti di locazione di natura transitoria e a canone concordato di lunga durata;

Identici Gelmini 26.046 e Comaroli 26.014, che intervengono sui presupposti per l'esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a una procedura d'appalto;

Identici D'Attis 26.048 e Zucconi 26.019, che prorogano fino al 30 giugno 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento;

Enrico Borghi 26.0152, che esclude la necessità della licenza ministeriale di im-

portazione, esportazione e trasporto di armi ai fini dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al registro delle imprese;

Zanichelli 26.029, che prevede l'istituzione dei titoli di Stato « Salute » e individua alcuni capitoli di spesa ai quali destinare le risorse così raccolte;

Varchi 29.02, il quale reca disposizioni finalizzate alla deliberazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa;

Corneli 29.05, che, in deroga alla disciplina contabile, prevede la riassegnazione all'esercizio 2021 delle risorse residue stanziata per il triennio 2018-2020 nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Fondo per l'innovazione sociale;

Navarra 29.01, che reca disposizioni per la realizzazione di un programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina;

Carè 33.04, volto al completamento della costruzione di due caserme a Cutro, in Calabria;

Rospi 33.05, che prevede una semplificazione dell'*iter* amministrativo per la realizzazione di opere finalizzate all'esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno;

Tripodi 34.015, che modifica la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

D'Uva 34.020, che reca uno stanziamento per il programma di risanamento sociale, abitativo, ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina;

Prestigiacomio 34.035 e 34.034, che autorizzano il Ministero dello sviluppo economico alla riapertura del bando previsto per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione, di cui all'articolo

1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aventi lo scopo di promuovere progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate;

Golinelli 34.08, che reca disposizioni ordinamentali a sostegno del settore zootecnico;

Paolo Russo 34.047, che interviene sulla disciplina relativa al riparto delle risorse ordinarie di conto capitale iscritte in bilancio, secondo il criterio del 34 per cento in favore del Mezzogiorno, prevedendo, ad integrazione della vigente disciplina contabile, l'inserimento, in allegato nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, di un apposito prospetto riepilogativo da cui risulti la ripartizione della spesa in conformità al predetto obiettivo del 34 per cento;

Paolo Russo 34.048, che reca disposizioni volte ad introdurre una verifica di impatto macroregionale nelle analisi di impatto della regolamentazione;

Occhiuto 34.024, che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nonché dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino al 31 marzo 2021;

Aprile 35.18, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Aprile 35.17, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Baratto 35.056, che, tra l'altro, modifica la norma che obbliga i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a trasmettere agli utenti le

comunicazioni sugli eventuali mancati pagamenti di fatture;

Tasso 35.036, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ancora in corso di conversione;

Centemero 36.037, che modifica la disciplina per la cessione in blocco dei crediti nell'ambito della disciplina degli appalti;

Giacomoni 38.03, che reca disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria delle unità immobiliari private per i danni derivanti da calamità naturali, tra l'altro istituendo – sentita l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato – un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali;

Porchietto 38.02 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, sospende l'applicabilità del regolamento delegato (UE) 2018/171, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato;

Buratti 39.05, che interviene sulla disciplina relativa alla partecipazione alle banche di credito cooperativo;

Buratti 39.04, che abroga l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva della Banca d'Italia ogni atto della capogruppo del gruppo bancario cooperativo con cui si specifica il sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione;

Buratti 39.010, che introduce agevolazioni in tema di rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo;

Buratti 39.06, che modifica la disciplina di adesione al fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo estendendo tale obbligo alle banche aventi sede a Trento e Bolzano;

Mor 39.016, che liberalizza la concessione di finanziamenti in favore di soggetti diversi dai consumatori ove essa sia effettuata da soggetti autorizzati all'erogazione di finanziamenti in Italia;

Masi 40.015, che prevede, tra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 30 settembre 2020, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi;

Pentangelo 40.024, recante una liberalizzazione delle vendite promozionali, degli sconti e dei saldi per gli esercizi commerciali nell'anno 2021;

Tripodi 41.31, che, per il comune di Aosta, elimina i criteri fissati per la concessione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;

Schullian 41.04, che differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'obbligo di presentare l'informativa antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro;

Tombolato 41.05, che istituisce una zona economica speciale nella provincia di Parma;

Marco Di Maio 41.048, che sopprime la necessità di sottoporre all'approvazione preventiva della Banca d'Italia gli atti della capogruppo di un gruppo bancario cooperativo;

Marco Di Maio 41.051, che, per le banche di credito aventi sede a Trento e Bolzano, prevede modalità specifiche di assolvimento dell'obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo per avviare le attività;

Marco Di Maio 41.050, che regola le vicende sociali delle banche di credito cooperativo;



Ribolla 41.015, che modifica una norma che fino al 2021 esenta dall'obbligo di alienazione delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, se tali società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;

Garavaglia 42.015, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ridefinendo i casi in cui forniture o servizi non si configurano come attività affidate in subappalto e la disciplina dell'affidamento a contraente generale;

Identici Garavaglia 42.014 e Gavino Manca 42.03, recanti disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni;

Madia 42.021, che istituisce il Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Garavaglia 42.013, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che per appalti di valore superiore ad un milione di euro la stazione appaltante attribuisca punteggi aggiuntivi all'operatore che si impegna a fornire almeno l'80 per cento delle fatture dei propri eventuali subappaltatori;

Giannone 42.011, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo, tra l'altro, che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

Giacomoni 42.017 e 42.018, che recano modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul Patrimonio destinato stabilendo, tra l'altro, che la Com-

missione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Buratti 43.1, che reca modifiche alle disposizioni relative al rimborso anticipato dei finanziamenti da parte del consumatore;

Pastorino 43.04, recante una norma di interpretazione autentica in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica gas e servizi idrici;

Pella 44.040, che, limitatamente all'anno 2021, reca modifiche in materia di contratti pubblici;

identici Lollobrigida 44.041 e Giacomoni 44.042 e Mazzetti 44.037, che modificano una norma del codice dei contratti pubblici relativa all'esclusione dagli appalti pubblici in presenza di irregolarità fiscali;

Martino 44.039, che prevede l'improcedibilità, tra il 3 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021, dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza;

Currò 44.020, che reca modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti;

Cubeddu 45.012, che interviene sulla legge di contabilità e finanza pubblica in relazione all'applicazione delle regole per l'assunzione di impegni e per effettuare variazioni compensative di poste iscritte in bilancio con riferimento alle risorse iscritte nel Fondo sociale per occupazione e formazione;

Rizzetto 45.019, che prevede che il Governo istituisca, con regolamento, una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'introduzione di una re-

tribuzione minima garantita su base nazionale;

Manzo 45.014, che reca disposizioni relative alla selezione, con procedure ad evidenza pubblica, dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti, da parte degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati;

Lupi 45.08, volto a prevedere che, al fine della tutela contro il rischio di contagio da SARS CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute negli appositi protocolli e che in caso di ottemperanza a tali prescrizioni è esclusa ogni responsabilità civile e penale dei medesimi datori di lavoro;

Gribaudo 45.09, volto a imporre alle pubbliche amministrazioni il rispetto della disciplina dell'equo compenso nelle prestazioni professionali;

Ascari 45.011, che interviene sulle procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana;

Guidesi 45.04, che rinvia l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza di obblighi informativi relativi ad erogazioni ricevute da parte delle pubbliche amministrazioni;

Mollicone 46.016, che estende il riscatto di laurea previsto dalla normativa vigente a fini pensionistici a chi ha svolto attività di rappresentanza politica nei contesti locali;

Scerra 46.06, che elimina il termine finale del 31 dicembre 2020 entro cui è possibile ricorrere alla modalità semplificata per lo svolgimento del lavoro agile;

Delmastro Delle Vedove 46.03, che reca una delega al Governo per l'anticipo bancario della cassa integrazione;

Casciello 47.53, che dispone che i concorsi in atto con una prova scritta già svolta

siano considerati chiusi e le graduatorie provvisorie a quel momento siano considerate definitive;

Mandelli 47.013, che interviene sulla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie;

Piera Aiello 47.01, che regola la possibilità di rilasciare il DURC a imprenditori o professionisti che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi ai loro danni allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive;

Loss 47.03, che interviene sulla disciplina dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

Varchi 48.06, recante, per il 2021, la sospensione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012, in materia di sospensione dall'ordine degli avvocati;

Golinelli 48.03, che modifica la disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo che, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile sia effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso;

identici Gadda 49.05 e Nevi 49.027, che prevedono l'applicazione alle imprese agricole della normativa vigente in materia di codatorialità e distacco;

Gelmini 53.04, limitatamente ai commi da 2 a 10, che trasformano le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in fondazioni *smart academy*, disciplinandone anche l'attività;

identici Zucconi 54.26, Gelmini 54.42, Andreuzza 54.13 e Mor 54.16, che sospendono per il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 il regime solidale previsto in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente imprenditore

o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore;

Alessandro Pagano 54.01, che reca disposizioni in materia di validità del DURC;

Pastorino 55.4, che dal 31 dicembre 2021 prevede la soppressione dell'Anpal, trasferendone le funzioni al Ministero del lavoro;

identici Cominardi 55.04 e Viscomi 55.02, che consentono di effettuare la notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro a mezzo di posta elettronica certificata;

Rizzetto 55.010, che prevede la promozione, da parte dei centri per l'impiego, della costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati e professionali, fondazioni e associazioni;

Leda Volpi 55.05, che, tra gli elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro, inserisce una sezione dedicata ai lavoratori disabili;

Costanzo 56.04, che reca disposizioni in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Lorenzin 56.011, che riconosce un contributo in favore della Federazione UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus;

Schullian 56.010, che disciplina l'intervento dei patronati in relazione alle domande relative agli indennizzi per infortuni sul lavoro;

Gadda 56.06, che attribuisce alle associazioni del Terzo settore che esercitano attività con finalità educativa la facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli educatori;

Varchi 57.09 e 57.010, che pongono limiti temporali alla disciplina in materia di DURC alle piccole e medie imprese;

Rizzetto 57.035 e gli identici Rizzetto 57.014, Ciaburro 57.012, Gribaudo 57.04, Delmastro Delle Vedove 57.07, Guidesi 57.016, Gagliardi 57.01, Mandelli 57.029, Cestari 57.018 e Costanzo 57.023, che definiscono le modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze;

Polverini 57.028, che estende alle donne vittime di violenza le disposizioni in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo che prevedono il diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative;

identici Buompane 60.08, Lupi 60.01 e Bologna 60.06, che attribuiscono una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti, anche alle donne vittime di violenza di genere;

Mandelli 60.015, che posticipa al 31 dicembre 2022 la data a partire dalla quale opera la soppressione dell'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale;

Alberto Manca 61.018, che inserisce la figura dell'educatore professionale tra i lavori notturni;

Del Barba 61.012, che dispone che il contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche possa essere stipulato anche negli anni 2021 e 2022;

Bignami 61.028, che dispone misure in favore del personale del Ministero della pubblica istruzione interessato da processi di mobilità verso l'INPS;

Manzo 63.014, Centemero 63.011 e gli identici Topo 63.05 e Gelmini 63.026, che istituiscono una apposita gestione separata, all'interno della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri

e periti commerciali, per la contribuzione dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio;

Pellicani 63.01 e Viscomi 63.03, che reca disposizioni per l'attuazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania;

Rizzetto 63.029, che istituisce una apposita Commissione per l'individuazione dei criteri per la restituzione dei contributi silenti;

Bruno Bossio 63.030, che reca disposizioni in merito alla certificazione di esposizione all'amianto dei lavoratori;

Giaccone 63.010, che, con una norma di interpretazione autentica, dispone che non possono essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995;

Raduzzi 64.06, che disciplina l'attività dei mediatori creditizi e degli agenti finanziari;

Lorenzo Fontana 64.020, che istituisce l'Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto della maternità surrogata;

Rospi 65.017, che differisce dal 30 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la sospensione di ogni procedura esecutiva relativa al pignoramento immobiliare;

Turri 65.08, che modifica le condizioni per l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel processo penale;

Occhionero 66.8, che estende ai magistrati onorari, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, le disposizioni sui congedi parentali, familiari e formativi previsti per il sostegno della maternità e della paternità;

Rampelli 66.07, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana;

Lorenzo Fontana 66.015, che reca una procedura per la semplificazione e accelerazione delle procedure di adozione;

Pastorino 66.021, che concerne il criterio per l'individuazione della mensilità contributiva richiesta agli iscritti alla gestione separata per la fruizione dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale;

Locatelli 67.031, che prevede l'adozione di linee guida volte a riconoscere e promuovere la mototerapia quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche e terapeutiche;

Locatelli 67.022, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina relativa alle persone sordocieche, sia per gli aspetti definitivi che per quelli riguardanti la corresponsione di indennità;

Trancassini 67.037, che potenzia il servizio di odontoiatria speciale ed ortodonzia per pazienti disabili non collaboranti presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma;

Paolo Russo 67.053 e gli identici Vinci 67.05, Rizzetto 67.052, Paolo Russo 67.042, Lovecchio 67.032, Pellicani 67.04, Navarra 67.03 e Pastorino 67.039, che disciplinano la riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Bilotti 67.020, che istituisce l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere e ne disciplina le funzioni;

Mollicone 68.018, che prevede che i rappresentanti degli enti locali possano sanare i periodi del loro incarico nei quali

abbiano ricevuto indennità non sottoposte a contribuzione obbligatoria;

Identici Barbuti 69.09 e Invidia 69.08, che intervengono sull'apparato sanzionatorio del datore di lavoro e del dirigente in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro;

Costanzo 70.016, che interviene in materia di indicatore della situazione patrimoniale;

Lepri 70.01, che proroga i termini in materia di enti del Terzo settore;

Zucconi 71.020, che reca disposizioni in materia di lavoro occasionale;

Mandelli 71.044, Gagliardi 71.03, Navarra 71.09 e Rampelli 71.015, che intervengono in materia di procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;

Verini 71.04, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;

Zucconi 71.021, che intervengono, rispettivamente, sull'Allegato 1 e sull'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, attualmente in fase di conversione;

Emiliozzi 71.027, che istituisce un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica;

Bellucci 71.017, che interviene in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore;

Mandelli 71.050, che, tra l'altro, abroga la disposizione secondo cui la dirigenza

amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega sulla dirigenza pubblica, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale;

Identici Zucconi 71.060 e Gelmini 71.053, che introduce, salvo prova contraria, una presunzione di esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un'attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico;

Trancassini 71.056, che definisce i requisiti che devono essere posseduti da coloro che hanno conseguito il diploma di massaggiatore-massofisioterapista e che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento;

Trancassini 71.061, che estende ai territori dei Comuni di Norcia e Cascia che hanno subito danneggiamenti certificati in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

Identici Zucconi 71.051, Squeri 71.041 e Mandelli 71.040, che estendono a tutte le imprese operanti nel territorio nazionale, e non solo a quelle che raggiungono un fatturato minimo di due milioni di euro riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, l'oggetto del *rating* di legalità elaborato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Ruggiero 71.025, che specifica i criteri per l'erogazione del premio previsto a legislazione vigente per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

Zucconi 71.019, che, in caso di sanatoria, stabilisce l'improcedibilità della domanda di rilascio di immobile o di risoluzione del contratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio sino alla prima udienza di convalida di sfratto;

Noja 71.023, che reca disposizioni in materia di supervisione professionale per gli assistenti sociali iscritti all'albo;

Trancassini 71.014, che reca una nuova disciplina per il recupero dei crediti in sofferenza e per favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto;

Ruocco 71.029, che reca una nuova disciplina per la definizione delle sofferenze bancarie;

Ruocco 71.030, che reca una nuova disciplina per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o *leasing* immobiliari;

Identici Bagnasco 72.032 e Paolo Russo 72.024 e 72.027 e De Filippo 72.012 e 72.01, che intervengono sull'orario di lavoro consentendo ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali;

identici Bagnasco 72.037 e Russo Paolo 72.029, che restringono i casi di responsabilità civile e amministrativa per eventi dannosi per gli esercenti le professioni sanitarie durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Fioramonti 73.3, che disciplina l'incompatibilità del rapporto di lavoro o convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore con l'attività svolta dallo stesso presso le aziende termali;

Alberto Manca 74.014, che disciplinano l'inquadramento del pedagista nel Servizio sanitario nazionale;

Gemmato 74.06 e Mammì 74.012, riguardanti lo svolgimento di attività libero

professionale intra muraria ed extra muraria da parte dei professionisti sanitari;

Navarra 74.03, che disciplina l'opzione per il regime a tempo pieno da parte dei professori e ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali limitatamente alle attività di carattere sanitario;

Labriola 74.0125, che detta una disciplina completa e dettagliata del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118;

Frassinetti 75.8, che introduce l'obbligo per ciascun plesso delle istituzioni scolastiche di un *termoscanner* per la rilevazione della temperatura ai fini della prevenzione dei contagi da COVID-19;

Frassinetti 75.7, che dispone l'istituzione di un canale diretto tra istituzioni scolastiche e ASL per garantire il rapido isolamento dei casi di positività;

Garavaglia 75.018, che restringe i casi di responsabilità civile e amministrativa per eventi dannosi per gli operatori sanitari e i medici durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Lorenzin 75.05, che estende l'attuale procedura di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del SSN, e a tutti i farmaci dispensati dalle farmacie in base al sistema di distribuzione per conto del sistema sanitario;

Anna Lisa Baroni 76.24, che dispone in materia di accesso ai concorsi, per l'organico di determinate strutture mediche, dei medici non specializzati assunti a tempo determinato in reparti COVID-19 del Sistema sanitario;

Del Barba 76.02, che reca una modifica in relazione alla procedura per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai fini del punteggio in graduatoria con riferimento al

computo del servizio svolto durante l'emergenza COVID-19;

Sportiello 76.04 e 76.05, che introducono norme procedurali in relazione alla formazione specialistica in medicina di comunità e cure primarie e modifiche alla disciplina della formazione specifica in medicina generale;

Bellucci 77.13 e Marco Di Maio 77.26, che intendono rendere obbligatorio il riconoscimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale per i servizi di assistenza domiciliare;

Massimo Enrico Baroni 77.17 e Di Lauro 77.23, volti a organizzare l'attività degli psicologi, dipendenti e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in un'unica funzione aziendale;

De Filippo 77.05, volto ad istituire il ruolo sociosanitario, nel quale ricomprendere i profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario;

Lorenzin 77.07, di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003 relativamente al trattamento di quiescenza e di previdenza del direttore scientifico, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ferro 77.010, volto ad introdurre disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico;

Molinari 77.011, volto ad esonerare i professionisti sanitari ultraottantenni dagli obblighi in materia di domicilio digitale;

Ribolla 77.012, volto a consentire ai soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista e che stanno seguendo un corso per il conseguimento del diploma medesimo di presentare domanda di iscri-

zione con riserva negli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2021;

Ribolla 77.013, che intende modificare le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43;

Sportiello 77.014, che, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2, impegna le Regioni e le Province autonome a garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e fase analitica ogni 40.000 abitanti o ogni 30 Km;

Mammì 77.016, volto a modificare la legge n. 12 del 2007 in materia di attività libero-professionale intramuraria, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento di tale attività, in forma singola o associata, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006;

Paolo Russo 77.017, che, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limita la responsabilità penale dei medici e del personale sanitario a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave;

Paolo Russo 77.018, che amplia il perimetro delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS;

Gelmini 77.020, volto ad introdurre delle deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate;

Bagnasco 77.024, che modifica la normativa relativa alle funzioni e al ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute recata dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

Bagnasco 77.025, che sopprime l'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 in materia di funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute;

Novelli 77.026, che, al fine di fronteggiare la carenza del personale infermieristico sul territorio nazionale, prevede l'inapplicabilità agli infermieri di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

Lucaselli 78.2, che dispone l'inapplicabilità delle vigenti norme sulla responsabilità penale, civile e amministrativa degli esercenti la professione sanitaria nell'esecuzione delle prestazioni emergenziali di contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2;

Identici Rachele Silvestri 78.01, Marco Di Maio 78.03 e Rizzetto 78.010, che restringono i casi di responsabilità civile e penale per i datori di lavoro per eventi dannosi durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Saccani Jotti 78.09, che introduce la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e relative campagne di informazione istituzionale;

Locatelli 78.07, che introduce una nuova procedura in materia di trapianti di organi e tessuti e modalità di incontro tra le richieste di riceventi e donatori;

Morelli 78.06, che reca la soppressione del limite al mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 per i quali non sia stato avviato un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Gallo 79.15, che reca disposizioni in materia di accessibilità delle informazioni contenute nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e di quelle contenute in altri atti e documenti rilevanti in materia di sicurezza;

Gallo 79.16, che prescrive al dirigente delle istituzioni scolastiche compiti specifici in materia di sicurezza nell'ambito scolastico;

Grillo 79.012, volto a modificare, a determinate condizioni, la normativa in materia di immissione di nuovi farmaci non comportanti vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario nazionale farmaceutico;

Benigni 79.01, che fissa l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un centro socio sanitario di prossimità in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo;

Misiti 79.010, volto al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN);

Mandelli 80.8, che novella una disposizione del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori *bis*) in corso di conversione in materia di prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati;

Leda Volpi 80.017, che istituisce la Giornata nazionale della defibrillazione precoce;

Lorefice 80.014 e Noja 80.012, che istituiscono un tavolo tecnico sui medicinali per terapie avanzate definendone partecipanti e finalità;

Raduzzi 80.024, Mandelli 80.032 e Lorenzin 80.033, che consentono all'INAIL di riconoscere cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto in base ai vigenti livelli essenziali di assistenza per gli assicurati che abbiano contratto il virus Sars-CoV-2 sul luogo di lavoro;

Massimo Enrico Baroni 80.015, che disciplina l'istituzione di un tavolo tecnico, ed il corrispondente finanziamento tramite apposito Fondo, per la ricerca e la cura del cancro allo scopo di redigere apposite linee



guida nazionali sui protocolli di diagnosi e *screening* sui geni;

Grillo 80.031 che prevede la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici essenziali esclusivamente durante il periodo emergenziale;

Tonelli 80.03, che prevede la gratuità per le prestazioni di Pronto Soccorso erogate a seguito di infortunio sul lavoro del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Rostan 80.05, che istituisce un Fondo per l'acquisto di uno specifico farmaco per cure salvavita di pazienti affetti da tumore testicolare;

Rostan 80.04, che istituisce presso il Ministero della salute una cabina di regia per l'attuazione ed il monitoraggio di un Piano nazionale per il contrasto del virus HCV;

De Filippo 81.14, volto ad introdurre modifiche all'articolo 1, comma 2 lettera *d*), del decreto legislativo n. 153 del 2009 in materia di farmacia dei servizi;

Chiazzese 81.16, che intende modificare l'articolo 15, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci;

Sarli 81.17, che reca disposizioni in materia di dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore;

Prestipino 81.01, che consente al veterinario, in presenza di determinate circostanze, di prescrivere un medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti;

Piastra 81.06, volto a permettere la fruizione, con oneri a carico Servizio sani-

tario nazionale, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla cura e prevenzione delle patologie otorinolaringoiatriche e di quelle delle vie respiratorie;

Morelli 81.017, che dispone relativamente alle tariffe di variazione relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Morelli 81.018, volto a modificare l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione;

Ianaro 81.031, che intende istituire le Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica nell'ambito del Dipartimento dei Servizi Sanitari o della Direzione Sanitaria presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie;

Gelmini 81.032, volto a sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fino a una sua revisione e aggiornamento e alla definizione di nuovi standard;

Mandelli 81.033, volto ad inserire l'O-PL-RONS ossigeno poliatomico liquido tra le Terapie Ossidative autorizzate alla sperimentazione su malattie oncologiche, infiammatorie e degenerative;

Novelli 81.036, volto a tenere conto delle specificità di valutazione dei nuovi farmaci antibiotici nell'ambito della revisione dei criteri per l'attribuzione del grado di innovazione terapeutica ai farmaci;

Ferro 83.04, che istituisce un Centro COVID nel Presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di Catanzaro;

Concorda 83.011, che detta disposizioni in tema di tutela e gestione degli animali domestici nel caso in cui il proprietario sia

ricoverato o in isolamento domiciliare obbligatorio per aver contratto il virus SARS-Cov-2;

Romaniello 83.012, che prevede l'avvio di progetti di collaborazione con università ospedali e centri di ricerca al fine di predisporre unità didattiche di prevenzione del suicidio;

Mazzetti 84.018, che detta una procedura per la qualificazione delle imprese da parte della SOA;

Bologna 84.05, che prevede che le Regioni e province autonome, nell'ambito delle strutture ospedaliere, consolidino la separazione dei percorsi di assistenza sanitaria per le persone con disabilità, rendendola strutturale;

Lorenzin 84.08, che detta disposizioni riguardanti le società operanti nel settore odontoiatrico anche relative all'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi conseguenti all'attività svolta;

Saccani Jotti 85.8, che istituisce la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico;

Topo 85.02, che detta disposizioni transitorie per gli esercenti alcune professioni sanitarie volte a consentire l'esercizio della relativa attività previa iscrizione nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso i rispettivi ordini;

Licatini 85.029, che detta disposizioni in tema di produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico;

Scutellà 85.016, che dispone in tema di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria;

Bellucci 85.07, che istituisce un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere;

Nobili 85.038 e 85.039 (*ex* 85.5), che disciplinano le attività rientranti nella professione di odontoiatra;

Prestigiacomò 85.08, che prevede e disciplina misure straordinarie per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

Manzo 85.026, che prevede la predisposizione di un progetto di studio sul termalismo sociale da parte del Ministero della salute;

Misiti 85.03, che dispone in tema di ordini professionali sanitari territorialmente competenti;

Fitzgerald Nissoli 85.037 e 85.036, che garantisce ai pensionati iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;

Zolezzi 85.018, che dispone una delega al Governo in tema di procreazione medicalmente assistita in particolare per riconoscere un'indennità finanziaria alle donatrici di gameti;

identici Rospi 86.3, Serritella 86.11 e Mandelli 86.16, che, con misura di carattere ordinamentale, prevedono l'obbligo per gli enti scolastici e universitari di avere alle proprie dipendenze un certo numero di dipendenti disabili, variabile in rapporto al numero totale dei dipendenti;

Gallo 86.13, che prevede che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nell'ambito delle scuole in cui sono presenti percorsi relativi alla conduzione del mezzo navale e alle conduzioni di apparati e impianti marittimi, devono includere il conseguimento di determinati certificati della formazione di base previsti per la gente di mare;

Frate 86.020, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso riservato per insegnanti di religione e modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza quinquennale dei docenti nella stessa sede;

Gobbato 86.07, che elimina la previsione di intervento annuale del decreto

ministeriale recante i criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Bucalo 86.021 e Fratoianni 86.016, che recano disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti scolastici;

Del Barba 87.18, volto ad introdurre misure di semplificazione ai fini della realizzazione dei lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione e degli edifici ospedalieri;

Villani 87.028 e Bucalo 165.014, che dispongono in merito alla non punibilità dei dirigenti scolastici che abbiano ottemperato a prescrizioni previste per il contrasto all'epidemia da COVID-19;

Bucalo 87.057, che dispone in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza dei locali e degli edifici scolastici;

Rospi 87.074, che dispone in materia di tutela della *privacy* nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di lavoro afferenti alla didattica digitale integrata;

Identici Rizzetto 87.055 e Rachele Silvestri 87.047 e Rachele Silvestri 87.046, che recano disposizioni volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale;

Vietina 87.068, limitatamente ai commi 2 e 3, che prevedono, al fine di accelerare gli interventi di edilizia scolastica, l'indizione di un'apposita conferenza di servizi qualora i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali non siano resi entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale;

Fioramonti 87.01, che dispone in materia di riduzione del numero degli studenti per classe nell'anno scolastico 2021/2022;

Buratti 87.07, Paolo Russo 87.043 e Marattin 87.017, che recano disposizioni volte a velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica,

tra l'altro, riproponendo la proroga (stralciata dal Presidente della Camera) fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari;

Frassinetti 87.056, che, con misure di carattere ordinamentale, dispone in merito alla possibilità per gli enti locali, fino al termine dello stato di emergenza, di realizzare strutture precarie da dedicare all'accoglienza degli alunni al fine di evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici scolastici;

Gabriele Lorenzoni 87.023, che dispone che le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione, adeguamento sismico, o per i quali le verifiche di vulnerabilità sismica abbiano ottenuto un indice di rischio sismico insufficiente, adottano un piano di interventi finalizzati a dislocare le attività scolastiche in strutture idonee;

Flati 87.072, che incrementa di 15 milioni di euro le risorse da destinare a Roma Capitale per gli interventi di manutenzione edilizia degli edifici scolastici, sia statali che comunali;

Serritella 87.025, che modifica le competenze dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di registro degli operatori di comunicazione e di servizi di intermediazione *online*;

Bruno Bossio 89.6, che riforma il sistema dell'accesso a determinati corsi universitari sulla base del numero programmato e della determinazione di tale numero sulla base del fabbisogno nazionale, mantenendo le prove di accesso come metodo di orientamento alla scelta del corso di laurea;

Nitti 89.4, che abroga il comma 342 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede la rideterminazione dei com-

pensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM;

Nitti 89.5, che abroga la disposizione di cui all'articolo 4, comma 80, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base alla quale, nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della direzione, le istituzioni AFAM individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico;

Trano 89.2, che istituisce un fondo per la ricerca a sostegno del distretto farmaceutico delle province di Latina e di Frosinone, da utilizzare prioritariamente per dottorati di ricerca e master in Scienze Farmaceutiche ed Alimentari;

Patassini 89.14, che trasforma in obbligo la facoltà attualmente attribuita ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali competenti di derogare alle norme sul numero minimo e massimo di alunni per classe con riferimento alle scuole i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili;

Identici Piccoli Nardelli 89.03 e Vacca 89.017, che prevedono la rideterminazione di compensi e indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM;

D'Uva 89.012, che, per incentivare percorsi formativi sul fenomeno delle mafie, istituisce sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia;

Mandelli 89.021, che stabilisce l'introduzione del costo standard per studente,

inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia;

Gelmini 89.024, che prevede un contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede del Conservatorio statale di musica « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

D'Attis 89.018, che rifinanzia con 500 mila euro nel 2021 la Scuola europea di *Industrial engineering and management*;

Casciello 89.025, che detta disposizioni per il riutilizzo dei residui per le finalità dell'autonomia della Scuola Superiore Meridionale;

Melicchio 90.39 e gli identici Melicchio 90.47 e Fratoianni 90.42, che prevede che gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili, procedure selettive interne per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo;

Fioramonti 90.3, volto a modificare i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;

Di Giorgi 90.12, che modifica l'arco temporale di riferimento del Programma nazionale per la ricerca, prevedendo che non sia più « triennale » ma « pluriennale »;

Gallo 90.32, che esclude i ricercatori dall'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 sulla valutazione della *performance* e prevede l'adeguamento alla Carta europea del ricercatore delle linee guida dell'ANVUR per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi e individuali degli enti di ricerca;

identici Garavaglia 90.27, Toccafondi 90.24 e Aprea 90.49, che chiamano il Ministero dell'università e della ricerca a definire un nuovo programma per lo sviluppo dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) che valorizzi non solo le

interazioni tra università ed enti di ricerca, ma anche con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM);

Berti 90.29, che istituisce un fondo di 300.000 euro per il 2021, per finanziare 100 borse di studio di sei mesi per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica;

Melicchio 90.34, che prevede un finanziamento di 100 mila euro per il 2021 per l'Osservatorio vesuviano;

Fratoianni 90.41, gli identici Fioramonti 90.2 e Migliore 90.25 e Vacca 90.017, che dispongono la creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP);

Nitti 90.7, che abroga la disposizione in base alla quale i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico;

Melicchio 90.35, che esclude le università statali dal novero degli enti che possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio in misura non superiore alla percentuale della componente stabile definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Nitti 90.6, che sopprime la disposizione secondo cui ai componenti del nucleo di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale non spettano compensi e indennità;

Identici Fioramonti 90.5 e Melicchio 90.37, che consentono agli enti pubblici di ricerca di incrementare – in deroga al vincolo stabilito per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, – i fondi per la contrattazione relativa ai trattamenti economici accessori del personale non dirigente degli enti stessi;

Gallo 90.015, che istituisce un nuovo comparto per la contrattazione collettiva nazionale, riservato al personale degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca, dell'INAIL, dell'ANPAL e delle Università statali, nonché la corrispondente area per la dirigenza;

Manzo 90.020, Palmieri 90.023 (*ex* 90.50) e Lorenzin 90.15, che prevedono che il Ministero dell'Università e della ricerca possa avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale ForST, che i progetti della fondazione siano finanziati con risorse pubbliche e che possano essere attivati, d'intesa con la fondazione, master universitari in medicina termale;

identici Fiano 90.05 e Mollicone 90.013 e Bella 90.016, limitatamente al comma 2, che prevedono un sistema di galleggiamento dello stipendio in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, a seguito di selezione per concorso pubblico, transitino nei ruoli di università o enti di ricerca, stanziando per questo un fondo di 500 mila euro per il triennio 2021-2023;

Fioramonti 90.03, che istituisce un Osservatorio europeo per garantire l'ottimale utilizzo dei fondi strutturali europei e il loro efficientamento nell'utilizzo del *Recovery Fund*;

Buompane 90.018, che reca disposizioni in merito alla copertura dei costi derivanti dallo sviluppo di progetti contenuti nel Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) da parte del Centro ricerca aerospaziale;

Di Lauro 90.025 (*ex* 90.33) e 90.019, che recano disposizioni per la determinazione e la misurazione di indicatori del Prodotto interno lordo del Sapere;

Terzoni 90.021, che autorizza la costituzione di una fondazione « Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina » partecipata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria con sede a Fabriano;

Cannizzaro 91.01, che concede al comune di Santo Stefano di Aspromonte (RC) un contributo finalizzato a consentire il ripristino della funzionalità dell'impianto sciistico di Gambarie Monte Scirocco;

Novelli 93.05, che trasforma in ente pubblico non economico l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita;

Lacarra 93.1, che eleva l'età pensionabile dei ricercatori universitari da 65 a 70 anni di età;

Saccani Jotti 93.04, che ha la finalità di escludere dall'incompatibilità tra il ruolo di titolare di farmacia e di direttore responsabile e i posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria;

D'Ettore 93.06, che eleva da 70 a 72 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo per i professori ordinari e associati;

Nobili 94.9, che con un emendamento sostitutivo istituisce presso la Presidenza del Consiglio la struttura di missione per la rigenerazione urbana;

Enrico Borghi 94.3, che prevede che la Fondazione per il futuro delle città debba

instaurare rapporti con il Comitato Alberitalia;

Pella 94.12, che prevede che la Fondazione per il futuro delle città possa avvalersi del contributo di *Health City Institute*;

Pezzopane 96.2, che stanziava un contributo di 150.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 in favore dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP);

Di Giorgi 96.5, che, tra l'altro, modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Mollicone 96.35 e Casciello 96.97, che prorogano di 12 mesi la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore, da parte degli aventi diritto, connessa all'emergenza COVID-19;

Mollicone 96.44, che garantisce a Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di intervento nei contesti in cui le imprese culturali sono in crisi;

Del Sesto 96.063 e 96.027, che prevedono l'erogazione di 250.000 euro per il 2021 al fine di consentire le celebrazioni del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso;

Lombardo 96.55, che stanziava 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore del comune di Alcamo per il premio letterario « Cielo d'Alcamo »;

Cassese 96.59, che prevede l'assegnazione al Museo archeologico di Taranto di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Bella 96.60, che prevede l'assegnazione, a decorrere dal 2021, di un contributo straordinario pari a 200.000 euro an-

nui in favore della Biblioteca italiana ipovedenti « B.I.I. Onlus » di Treviso;

Vacca 96.64 e Palmieri 96.95 e 96.96 che prevedono l'assegnazione di un contributo in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA);

Pella 96.86, limitatamente al comma 2-*quater*, che limita la responsabilità contabile e amministrativa ai soli casi in cui sia accertato il dolo;

Toccalini 96.83, che prevede l'istituzione della Direzione generale musica nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Mandelli 96.87, Trancassini 96.019 e Patassini 97.04, che autorizzano un contributo a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice per promozione di ricerche, studi e convegni;

Identici Rossi 96.06 e Mollicone 96.018, che prorogano per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

Cavandoli 96.09, che prevede l'erogazione di 1 milione di euro per il 2021 al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, al fine di consentire interventi per l'accessibilità dei disabili;

Varchi 96.020, che prevede, dal 2021, l'assegnazione di un contributo di 1 milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival;

identici Durigon 96.023 e Palmieri 96.059, che riconoscono, per il 2021, un contributo straordinario pari a 150.000 euro a favore della Fondazione Istituto Filippo Cremonesi;

Del Sesto 96.026, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con dotazione di 250.000 euro per il 2021, per consentire le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli eventi sismici del 1980 in Irpinia e nel Vulture;

Rizzo 96.028, che istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia;

Fiorini 96.038 e Lattanzio 98.02, che istituiscono, in occasione delle celebrazioni per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, il Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2020-2021;

Biancofiore 96.060, che riconosce alla Scuola d'Italia Guglielmo Marconi con sede a New York un contributo di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2021;

Toccalini 97.11, che interviene sul decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Benigni 97.01, che autorizza una spesa triennale per il recupero e la valorizzazione di « Cascina Castello » (Mornico al Serio, Bergamo);

Navarra 98.01, che autorizza, in occasione del centesimo anno dalla nascita di Beppe Fenoglio, una spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio;

Lattanzio 99.023, che prevede l'istituzione della « Fondazione Niccolò Piccinni », destinandole un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Patelli 99.3, che, in attesa dei rinnovi contrattuali, prevede il rimborso per l'atti-

vità svolta e per le spese sostenute dagli artisti dal 1 dicembre 2020 al 31 agosto 2021;

Mollicone 99.4, che prevede che il commissario straordinario per le fondazioni lirico-sinfoniche invii, semestralmente, alle Commissioni parlamentari competenti una relazione relativa agli obiettivi di bilancio delle stesse;

Vacca 99.022, che modifica la disciplina in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in un'ottica di ulteriore liberalizzazione del settore;

Fogliani 99.06, che prevede l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2021, a favore del comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica;

Colmellere 99.08, che modifica il decreto ministeriale relativo ai criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

Patassini 99.09, che prevede l'assegnazione di un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata, in occasione del centenario del Macerata Opera Festival;

Mollicone 99.011, che novella il decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Currò 100.050, che interviene, tra l'altro, sull'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.037 e gli identici Gelmini 100.071, Andreuzza 100.015 e Schullian 100.011, che prorogano i termini concessi alle attività ricettive turistico-alberghiere per adeguarsi alla normativa antincendio;

Scanu 100.055, che istituisce una piattaforma *online* di intermediazione turistica gestita dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

identici Emanuela Rossini 100.03, Rizzetto 100.097, D'Attis 100.068, Mandelli 100.074, Pezzopane 100.01, Gavino Manca 100.02, Mollicone 100.024, Ferro 100.030, Marco Di Maio 100.06 e Fitzgerald Nissoli 100.063, che trasformano l'Associazione italiana alberghi per la gioventù in ente pubblico non economico;

Zucconi 100.038, Gelmini 100.072 e Andreuzza 100.017, che modificano la definizione di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, che godono di forme autorizzatorie semplificate facendovi rientrare anche l'utilizzo di acque calde in piscine natatorie;

Zucconi 100.043, che interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.039 e 100.041, che intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.040, che consente l'attribuzione di sedimi stradali alle strutture alberghiere a fini di parcheggi pertinenti;

Gava 100.045 e Zucconi 100.034, che intervengono sull'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

La Marca 101.13, che ricostituisce la commissione per la stampa italiana all'estero;

Marco Di Maio 101.34, che obbliga gli enti pubblici e partecipati a presentare periodicamente un quadro aggiornato dei dati di appalto relativi a forniture di servizi editoriali e informativi;

Fornaro 101.44, che estende l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni giornalistiche;



Marattin 101.010, che modifica la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi;

Schullian 102.3, che dispone che il canone di abbonamento speciale al servizio pubblico radiotelevisivo è unico anche qualora l'attività sia svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento;

Scagliusi 102.04, che modifica la disciplina vigente in materia di riscossione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

D'Ettore 102.05, che, con misura di carattere ordinamentale, modifica la disciplina per la girata degli assegni;

Morelli 102.01, che è volto a modificare la disciplina concernente gli obblighi per l'integrazione di nuove codifiche sui ricevitori televisivi, in considerazione del passaggio alla tecnologia DVB-T2;

Rizzetto 102.15, che istituisce il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici, per semplificare la conoscenza della vita delle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per facilitare le procedure di partecipazione e di affidamento delle gare di appalto;

Mollicone 105.8, che consente ai gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di trasmettere agli utenti le comunicazioni di contestazione dei mancati pagamenti di fatture inferiore a quaranta giorni, tramite modalità digitale;

Mollicone 105.11, che prevede che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio assicuri la gestione pubblica dei dati sanitari raccolti tramite convenzione con Sogei S.p.A.;

Luciano Cantone 105.014, che introduce procedure semplificate per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;

Manzo 105.017, che istituisce la Fondazione centro studi per la Terza Economia;

Capitano 105.08, che interviene in materia di Segnalazione certificata inizio attività per interventi di installazione di apparati con tecnologia UMTS;

Magi 105.02, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'istituzione dell'Istituto per l'Intelligenza Artificiale;

Mollicone 105.9, che istituisce e disciplina il Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici;

Identici Ungaro 105.018 e Fitzgerald Nissoli 105.021, volti ad estendere anche agli intermediari abilitati la facoltà di effettuare il deposito dei bilanci delle società;

Baldino 105.012, che istituisce la Banca Dati Unica Qualitativa delle Amministrazioni Pubbliche (BDUQ) che raccoglie le informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza;

Identici Pastorino 105.019 e Raduzzi 105.013, volti a digitalizzare le procedure di incasso degli assegni;

Deidda 107.4, che autorizza l'AGEA e tutti gli altri organismi pagatori regionali al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019-2020;

Emanuela Rossini 107.03, che estende ai contratti di affitto e comodato, le norme di semplificazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per i piccoli terreni agricoli;

Giachetti 113.1, che amplia la detrazione di pena connessa ad ogni semestre di pena scontata ai fini della liberazione anticipata;

Bilotti 113.05, che reca norme ordinarie sull'assegnazione delle risorse del

piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

Identici Quartapelle Procopio 114.03 e Formentini 114.04, che recano modifiche alla disciplina, a carattere ordinamentale, in materia di partecipazione del settore privato alle attività di cooperazione nei Paesi partner dell'Italia;

Paolo Russo 114.013, che prevede l'istituzione di un Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale;

Cabras 115.022, limitatamente ai commi 2 e 3, che recano una serie di modifiche sostanziali alla disciplina in tema di cittadinanza;

Benamati 119.9, che prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservino una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50 per cento del totale;

Marco Di Maio 119.15, che estende anche ai natanti ed ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00 (trasporto passeggeri in acque interne inclusi i lagunari), la possibilità, attualmente prevista per le autovetture ad uso di terzi, di poter essere utilizzate, fino al 30 giugno 2021, per il trasporto di linea di persone;

Marco Di Maio 119.17, che dispongono che le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedano alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea;

Identici Maccanti 119.41 e Mulè 119.47, che modificano l'articolo 62 del Codice

della strada in materia di limiti di massa complessiva a pieno carico dei veicoli, specificando che il limite non può eccedere le 18 tonnellate per i veicoli a due assi ad alimentazione tradizionale e le 19 tonnellate se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa ed analogamente specificando le masse limite per i filobus;

Identici Maccanti 119.42 e Mulè 119.46, che modificano l'articolo 61 del Codice della strada al fine di prevedere che gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possano raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri;

Rachele Silvestri 119.01, che consente, in deroga alla disciplina della legge di settore, alle società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere fino al 31 dicembre 2021, trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia anche a favore delle persone con disabilità;

Bruno Bossio 119.02, che modifica l'articolo 65 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha disposto il prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI, al fine di specificarne alcune modalità attuative, nonché a differirne taluni termini di applicazione;

Schullian 119.09, volto a modificare l'articolo 60 del Codice della strada al fine di estendere il regime previsto per i veicoli di interesse storico e collezionistico anche alle macchine agricole;

Paita 119.019, volto a prorogare le autorizzazioni ai trasporti eccezionali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19;

Paita 119.020, volto a consentire l'apertura degli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

De Carlo 119.038, volto a disporre la comunicazione all'Unione europea dello *status* giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste;

Andrea Romano 120.1, volto a disciplinare la figura dell'avvisatore marittimo, novellando la legge n. 84 del 1994;

Deidda 120.8, volto ad abrogare il decreto ministeriale 1 marzo 1967 recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari;

Gallo 120.10, volto ad istituire una piattaforma digitale denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », diretta ad agevolare gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare;

Gallo 120.11, che modifica il decreto ministeriale n. 51 del 2016 che disciplina le procedure di rinnovo delle certificazioni di competenza e di addestramento rilasciate ai lavoratori marittimi;

Scagliusi 120.12, che modifica l'articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di assicurare il transito dei lavoratori portuali in esubero nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui al decreto legislativo n. 243 del 2016;

D'Attis 120.19, volto ad introdurre misure di semplificazione procedurale per la realizzazione delle opere incluse nei Programmi triennali delle Opere e nei Piani Operativi Triennali delle Autorità di sistema portuale;

Mura 120.03, volto a disciplinare l'istituzione di nuove Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, disciplinandone in dettaglio le caratteristiche, le competenze ed il funzionamento;

Ubaldo Pagano 120.04, volto a prevedere misure agevolative, di carattere ordinamentale, per favorire l'accesso al mercato delle operazioni portuali, modificando, a tale scopo, l'articolo 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84;

Buratti 120.06, volto a consentire e disciplinare la sdemanializzazione dei beni del demanio occupate da sedimenti stradali, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, ricadenti in zone completamente urbanizzate;

Gagliardi 130.2, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523);

Gagliardi 130.4, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e 35 milioni di euro per il 2022 per l'interramento del Viale Italia di La Spezia, nella parte lunga 600 metri che costeggia la passeggiata Morin e che separa il fronte mare dal centro e dai giardini storici della città;

Gagliardi 130.5, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni per il 2022 per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo, tra Sanremo Centro e Sanremo Foce;

Gagliardi 130.6, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni per il 2022 per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP);

Pezzopane 130.9, che modifica la composizione e le funzioni della Commissione permanente per le gallerie e introduce una disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza;

Molteni 130.10, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2021 per la progettazione e realizzazione del collegamento viario Como – Mariano Comense – « Canturina-bis »;

Giaccone 130.11, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per il 2021 per la progettazione e realizzazione della bretella sud-ovest di Asti e connessi collegamenti con la viabilità cittadina;

Ferrari 130.12, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36, in corrispondenza dello svincolo Arosio, e l'Autostrada A36, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso;

Paternoster 130.14, che modifica la disciplina relativa alle funzioni della società pubblica a cui sono trasferite le attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova;

Dal Moro 130.16, che modifica l'assetto societario delle società *in house* che dovranno gestire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia;

Silvestroni 130.091 e Maraia 130.24, analoghi, che riproducono la disposizione recata dall'articolo 131, già stralciato dal testo iniziale del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

Deiana 130.20, che proroga la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 relativa agli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia;

Raffa 130.21, che autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per la realizzazione dello svincolo autostradale lungo la E90

all'altezza del comune di Monforte San Giorgio;

Varrica 130.22, che modifica poste contabili contenute nella seconda sezione;

Misiti 130.23, che istituisce un fondo di 5 milioni di euro volto a garantire il collegamento veloce, relativamente al periodo estivo 2021-2022, attraverso trasporto quotidiano veloce pubblico o privato convenzionato, nell'asse Lamezia Terme –Vibo Valentia – Isole Eolie;

Paternoster 130.25, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prorogare la concessione della gestione dell'autostrada A22;

Garavaglia 130.28, che autorizza la spesa di 65 milioni per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la realizzazione della variante all'abitato di Verbania sulla S.S. 34 del lago Maggiore, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici;

Bellachioma 130.32, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dal deragliamentamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate il 19 agosto 2020;

Bellachioma 130.33 e Benigni 130.07, che autorizzano una spesa per l'anno 2021 e 2022 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda nel territorio del Comune di Bottanuco;

Fiorini 130.34, che autorizza la spesa di 4,2 milioni per l'anno 2021 per le necessarie opere di manutenzione del ponte de « la Veggia » sito tra Casalgrande e Sassuolo;

identici Benigni 130.03 e 130.026, che autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la progettazione definitiva e realizza-

zione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urganò, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo;

Benigni 130.05, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Vertova e Villa d'Ogna;

Benigni 130.06, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI;

Benigni 130.08, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere;

Benigni 130.09, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 per la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo in provincia di Bergamo;

Benigni 130.010, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie;

Benigni 130.011, che autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa, in pro-

vincia di Bergamo, in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli;

Benigni 130.012, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo;

Benigni 130.013, che autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione del completamento di un'infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP71;

Benigni 130.014, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti;

Benigni 130.015, che autorizza la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, di 100 mila euro per l'anno 2022 e di 50 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG) al fine di evitare il traffico di automezzi pesanti nel Comune di Barbata in provincia di Bergamo;

Benigni 130.016, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo;

Benigni 130.017, che autorizza la spesa di 180 mila euro per l'anno 2021, di 30 mila euro per l'anno 2022 e di 10 mila euro per l'anno 2023 per la realizzazione di una

nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese;

Benigni 130.018, che autorizza la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, di 350 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato;

Benigni 130.019 e 130.020, che autorizzano la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, 800 mila euro per l'anno 2022 e 800 mila euro per l'anno 2023 per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla, Laxolo e Sedrina in provincia di Bergamo;

Benigni 130.021, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2021, 20 milioni di euro nel 2022 e 25 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco;

Benigni 130.022, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022 e 200 milioni di euro nel 2023, per la per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale SUD Bergamo » tra i comuni di Paladina e Sedrina;

Benigni 130.023, che autorizza la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, 150 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 la per la per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121 in comune di Brignano Gera D'Adda in provincia di Bergamo;

Benigni 130.024, che autorizza la spesa di 50 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per

l'anno 2023 interventi di consolidamento del territorio del Comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali;

Benigni 130.025, che autorizza la spesa di 150 mila euro per l'anno 2021, di 50 mila euro per l'anno 2022 e di 20 mila euro per l'anno 2023 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo;

Pezzopane 130.029, che al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale lungo la strada comunale « di Pieve S. Stefano » tra il km 0+000 ed il km 4+720, autorizza in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori;

Colmellere 130.030, Lucchini 130.031, Cavandoli 130.032 e Dara 130.036, che incrementano la dotazione del Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, destinando l'incremento, in via esclusiva, a specifici interventi;

Cavandoli 130.034, che incrementa la dotazione del Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, destinando però l'incremento, in via esclusiva, a specifici interventi;

Andreuzza 130.038, che prevede la nomina di un commissario per la realizzazione di una serie di interventi stradali in provincia di Venezia;

Andreuzza 130.039, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la progettazione e realizzazione della Ciclovía « Trieste-Lignano-Jesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle »;

Garavaglia 130.040, Cavandoli 130.041, Lollobrigida 130.071 e 130.072 e Mazzetti 130.079, che apportano un correttivo al Codice dei contratti pubblici finalizzato a disciplinare l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori;

Garavaglia 130.042 e Lollobrigida 130.074, che recano una serie di novelle alla disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici;

Cavandoli 130.043, Lollobrigida 130.076 e Mazzetti 130.080 e 130.084, che modifica la disciplina transitoria in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

Guidesi 130.044, Lollobrigida 130.073 e Mazzetti 130.081, che integra le norme in materia di termini di pagamento e clausole penali di cui all'art. 113-*bis* del Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre una disposizione volta a disciplinare l'eccezione di inadempimento;

Paita 130.066, che, nel quadro delle misure anti-COVID, consentono l'apertura di una serie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso le infrastrutture di trasporto, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Tripodi 130.053, che prevede la nomina di un commissario per il riavvio dei lavori di sistemazione della variante della S.S. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d'Aosta;

Misiti 130.057, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dello svincolo autostradale « Rende-Università della Calabria », sull'asse autostradale A2 Salerno-Reggio Calabria;

Furguele 130.062, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per i lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di Rosarno dell'A2 « Autostrada del Mediterraneo »;

Rixi 130.063, che modifica la disciplina relativa al Commissario straordinario al Comune di Genova;

Gregorio Fontana 130.070, che incrementa il « Fondo unico ANAS » al fine di finanziare i lavori di manutenzione e adeguamento della strada statale 42 di collegamento dell'abitato di Treviglio con la Strada Statale 38 al bivio Merano-Mendola presso Bolzano;

Lollobrigida 130.075 e Mazzetti 130.082, che modifica le norme del Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre disposizioni in materia di nullità delle clausole in violazione del divieto di ribaltamento costi nelle piattaforme elettroniche;

Ripani 130.077 e 130.078, che autorizzano la spesa di 200 milioni per il 2021 e ulteriori somme per gli esercizi successivi per l'adeguamento e la messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio;

Mazzetti 130.083, che modifica la disciplina recata dal testo unico dell'edilizia al fine di chiarire che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma preesistente nonché di disciplinare la formazione del silenzio-assenso;

Baldelli 130.085, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinata al finanziamento dell'infrastruttura stradale denominata « Mare-monti » tra Porto Sant'Elpidio ed Amanda;

Trano 130.093, che autorizza risorse per il completamento della nuova viabilità del corridoio tirrenico del Lazio Meridionale;

Patassini 132.2, che dispone che la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico

sia sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento contenente determinate caratteristiche;

Patassini 132.3, che prevede che l'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resti attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori;

Chiazzese 132.5, che prevede che l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed il soggetto che effettua l'installazione di punti di ricarica su suolo pubblico è tenuto a presentare unica domanda di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico;

Luciano Cantone 132.6, che rinvia ad un regolamento ministeriale l'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni *Smart Road*, prevedendo altresì l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica;

Pella 132.7, che istituisce un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione elettrica;

Marco Di Maio 132.01, che introduce un articolo aggiuntivo volto ad introdurre una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale, in base al quale le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti o di loro ristrutturazione totale, dispongono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno;

Fiorini 132.04, in materia di adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, prorogando le scadenze relative anche alla vita tecnica degli impianti;

Chiazzese 132.011, che è volto a consentire, per i soli punti di ricarica di potenza elevata, l'applicazione delle tariffe disincentivanti previste per l'occupazione notturna degli spazi di ricarica, oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica;

Zolezzi 132.012, che estende ai veicoli per il trasporto merci di categoria N2 ed N3 l'applicazione delle norme del Codice della strada per la trasformazione in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici;

Mancini 132.015, volto ad estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la possibilità di avere i veicoli di servizio con targa ADM, che consente di muoversi liberamente negli spazi doganali e aeroportuali;

Bruno Bossio 133.01, che è volto a rendere permanenti le misure di semplificazione, riconosciute fino al 30 giugno 2020, relative alle procedure per lo svolgimento di attività di scavo per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra ottica, per le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

Del Barba 133.010, volto ad istituire una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

identici 133.02 della IX Commissione e Paita 133.026, limitatamente ai commi da 2 a 15, volti ad introdurre modifiche ed integrazioni prevalentemente ordinamentali al codice della strada;

Adelizzi 133.012, volto a modificare comma l'articolo 13 del decreto del Presi-



dente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 162, contenente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori;

Barbutto 133.015, che modifica le disposizioni dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 in materia di procedura di nomina dei commissari straordinari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;

Caso 133.021, volto a modificare il regime degli sconti obbligatori nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile;

identici Paita 133.025 e 133.042 della IX Commissione, limitatamente ai commi 2 e 3, che modificano il Codice della strada al fine di prevedere l'obbligo per tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus, di essere muniti di cinture di sicurezza;

Paolo Russo 133.030 e 133.031, volti a prorogare la durata dei contratti di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore;

Trancassini 133.034, limitatamente ai commi da 8 a 10, volti ad istituire, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità di Lavoro su Aerospazio e Difesa;

Pella 133.035, che modifica l'articolo 208 del Codice della strada con riferimento alla destinazione dei proventi di alcune sanzioni per violazione del Codice della strada;

Pella 133.036, che modifica l'articolo 201 del Codice della strada in materia di notifica delle violazioni del Codice stesso;

Baldelli 133.038, che abroga le disposizioni di modifica del Codice della strada e di altre disposizioni in materia di circolazione stradale introdotte dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Viviani 134.7, che reca modifiche ordinarie alla disciplina, dettata dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, in materia di composizione del Consiglio direttivo degli Enti parco;

Identici Pezzopane 134.6 e Plangger 134.20 e Vianello 134.17, che prevedono, con misura di carattere organizzatorio, la facoltà per gli enti di gestione delle aree protette di gestire la fruizione turistica di aree in cui sia opportuno il contingentamento di visitatori utilizzando guide opportunamente formate;

Rospì 134.01, che modifica l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 al fine di inserire il golfo di Taranto tra le aree di reperimento per l'istituzione di nuovi parchi o riserve marine;

Muroni 134.07, che reca una modifica di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) in materia di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del medesimo decreto legislativo per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza;

D'Attis 134.09, che modifica l'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in materia di esclusione dell'operatore economico da una procedura d'appalto in caso di mancata ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

Binelli 135.14, che reca una norma di carattere ordinamentale volta a modificare l'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) finalizzata ad inserire le ceppaie tra i materiali che non rientrano tra i rifiuti;

Ilaria Fontana 135.40, che introduce, a partire dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di utilizzare nei punti vendita al pubblico, nei reparti frutta e verdura e nei reparti dei prodotti freschi al banco esclusivamente

etichette in materiale certificato biodegradabile e compostabile;

Ilaria Fontana 135.45, che apporta una modifica di carattere ordinamentale alla disciplina del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 volta a prevedere l'obbligo per il Ministro dell'ambiente di riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle attività del programma;

Plangger 135.25, che reca una puntuale modifica di carattere ordinamentale alla disciplina relativa agli incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola;

Gava 135.10, che proroga di due anni l'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA di cui all'art. 25, comma 5, del Codice dell'ambiente, in scadenza nel 2020;

Plangger 135.24, che interviene in merito ai sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas per la fruizione degli incentivi sull'energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli;

Gava 135.11, che dispone la proroga di 90 giorni della validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020;

Vianello 135.46, che inserisce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) la previsione secondo cui a decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, non è comunque consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di permessi di prospezione e di ricerca o di nuove istanze di conferimento di conces-

sioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Nesci 135.47, che con norma di carattere localistico istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza, riqualificazione e per il monitoraggio della Rupe di Tropea;

Binelli 135.26, che, con previsione di carattere microsettoriale, riduce il preavviso per l'utilizzo di esplosivi nelle operazioni di recupero degli schianti boschivi e ripristino del territorio a seguito della tempesta Vaia (che ha colpito il Nord-est nel 2018);

Pastorino 135.28, che reca una modifica di carattere ordinamentale all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) finalizzata a rendere applicabile al medesimo decreto legislativo anche il trasporto di sostanze pericolose in condotte;

Gavino Manca 135.3 e gli identici Gava 135.12 e Muroli 135.48 che recano modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina in materia di conferenza dei servizi dettata dal decreto-legge n. 76 del 2020;

Gavino Manca 135.4, che interviene sulla qualifica della rete dei gasdotti della regione Sardegna;

Sani 135.1, in quanto volto ad apportare una modifica di carattere ordinamentale alla disciplina degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Gava 135.13, che reca una modifica ordinamentale all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza dei servizi;

Ilaria Fontana 135.41, in quanto volto ad apportare modifiche di carattere ordi-

namentale al decreto legislativo n. 155 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Patassini 135.18 e 135.19, che sono volti a recare modifiche alla disciplina, dettata dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, del trattamento dei rifiuti inerti provenienti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia;

Caffaratto 135.15, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per il 2021 per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza dell'Alveo e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice;

Braga 135.051, che reca una norma di carattere ordinamentale volta al trasferimento della società SOGESID s.p.a. all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (INVITALIA) e alla ridenominazione della stessa in INVITALIA AMBIENTE s.p.a.;

Gava 135.014, in quanto volto ad introdurre una disciplina di carattere ordinamentale dell'autorizzazione delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne;

Torromino 135.043, che reca una norma di carattere localistico volta a stanziare 30 milioni di euro per l'anno 2021 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Crotone il 21 e 22 novembre 2020;

Zolezzi 135.032, che reca modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 195 del 2005 in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Gava 135.015, in quanto recante modifiche di carattere ordinamentale alla di-

sciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo;

Patassini 135.017, in quanto volto a recare modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni;

Identici Patassini 135.019, De Toma 135.09 e Moretto 135.029, che modificano la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi relativi a interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;

Gava 135.055, in quanto volto ad introdurre modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina, recata dal Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture;

Identici Patassini 135.016 e Fregolent 135.048, che intervengono sulla disciplina autorizzatoria degli impianti alimentati da energia rinnovabili;

Rachele Silvestri 135.04, Patassini 135.018 e De Toma 135.07, che modificano i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili;

Zolezzi 135.034, che reca una modifica di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) in materia di accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti;

De Toma 135.08 e gli identici Baratto 135.044 e Rachele Silvestri 135.05, che modificano le disposizioni sui procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili;

Giacometto 135.045, che modifica il regime delle compensazioni ambientali a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Zolezzi 135.036, che istituisce la Piattaforma italiana del fosforo autorizzando

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa di euro 500.000;

Zolezzi 135.033, che disciplina la trasmissione dal Ministero della difesa all'ISPRA dei dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti dei corpi militari dello Stato;

De Luca 135.01, volto a istituire l'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale;

Gava 136.2, che reca disposizioni ordinarie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Manzo 136.8, che riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 136, già stralciati dal testo iniziale ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

Mulè 136.9, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento della nuova condotta dell'acquedotto del Ponente ligure;

Gava 136.01, che introduce una articolata disciplina ordinamentale in materia di manutenzione idraulica straordinaria per la funzionalità dell'alveo fluviale contro il dissesto idrogeologico;

Gava 134.22, che introduce una articolata disciplina ordinamentale in materia di discariche e ammassi di rifiuti al fine di disciplinarne la bonifica in funzione del superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

Gava 136.03, che reca una proroga generalizzata di tutti i termini in materia ambientale ed energetica, nonché di quelli per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Gava 136.04, che reca disposizioni di tipo ordinamentale in tema di cessazione

della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS);

Gava 136.05, che reca disposizioni in materia di prodotti da scarti agricoli e alimentari per la produzione di biogas;

Gava 136.06, che reca misure di carattere ordinamentale volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare;

Delmastro Delle Vedove 136.013, che modifica i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro per gli impianti di energia rinnovabile;

Daga 136.016, limitatamente ai commi 1 e 3 che recano modifiche di carattere definitorio e regolamentare al Codice dell'ambiente e al testo unico dell'edilizia in materia di acque meteoriche;

Daga 136.017, che integra le caratteristiche che consentono di fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano le caratteristiche medesime;

Daga 136.018, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di concessioni regionali di acque minerali;

Daga 136.019, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di investimento degli utili di gestione nel servizio idrico integrato;

Daga 136.022, che reca disposizioni ordinarie finalizzate all'istituzione di un sistema unico di condivisione dei dati idrici e idrologici;

Daga 135.050, che disciplina la trasformazione di SOGESID S.p.A. in INVITALIA AMBIENTE S.p.A.;

Lombardo 136.024 e 136.025, che, con previsioni di carattere localistico, autorizzano spese per la realizzazione della rete fognaria di Alcamo Marina e gli impianti

fognari nei Comuni che ricadono all'interno dell'area sensibile del Golfo di Castellammare;

Di Lauro 137.10, che vieta erogazioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo in favore di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali;

Di Lauro 137.02, che vieta l'allevamento di visoni sul territorio nazionale e reca disposizioni per la cessione dei richiamati animali ad enti, ad associazioni o la loro reintroduzione in ambienti naturali;

Di Lauro 137.07, che prevede la chiusura temporanea degli allevamenti di visone e reca disposizioni per la cessione dei richiamati animali ad enti, ad associazioni o la loro reintroduzione in ambienti naturali;

Spessotto 137.08, che abroga l'articolo 70 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente il rilascio delle licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale;

Flati 137.06, che novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 recante la definizione di imprese turistiche;

Mancini 138.01, volto ad abrogare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 374 del 1990 sulla disciplina delle costruzioni e di altre opere in prossimità della linea doganale;

Mancini 138.02, che interviene in materia di mezzi sequestrati, modificando in più punti il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Trancassini 139.8, che reca misure di carattere ordinamentale in materia di albo nazionale dei gestori ambientali;

Plangger 140.01, che detta norme in materia di determinazione della tariffa onnicomprensiva per gli impianti di genera-

zione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili;

Squeri 140.07, che interviene modificando disposizioni ordinamentali per introdurre misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti;

Navarra 141.04, che è volto a prevedere che sia considerato come « biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali » il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti;

Fiorini 141.06, che considera come interventi di edilizia libera le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, e in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori;

Vanessa Cattoi 142.13, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 e di 31 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto « Valerio Catullo » di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;

Molteni 142.12, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 di 78 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco;

Morelli 142.14, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana);

Frassini 142.16, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare

la spesa la spesa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 per l'allargamento della carreggiata della strada provinciale 639 Lecco-Bergamo nel tratto compreso tra Calolziocorte e Cisano Bergamasco;

Frassini 142.15, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 40 milioni per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e l'allargamento della carreggiata della strada statale 42 nel tratto tra compreso tra Entratico e Endine Galiano;

Frassini 142.17 che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 70 milioni di euro nell'anno 2021 per la variante Cisano-Pontida della strada provinciale ex strada statale 342 Briantea;

Ferrari 142.18 che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento del 3° Lotto funzionale « Lavello » della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate;

Del Barba 142.9 e 142.10, che recano una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa, rispettivamente, di 25 milioni o 30 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità;

Gava 142.5, che reca una modifica di carattere ordinamentale all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) concernente l'applicazione anche agli interventi per i quali è già stato rilasciato il permesso di costruire delle deroghe ai limiti di distanza;

Pellicani 142.8, che reca una previsione di carattere ordinamentale finalizzata alla riduzione alla metà dei termini dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati in mate-

ria ambientale, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei servizi di interesse economico generale a rete;

identici Vanessa Cattoi 142.020 e Gavino Manca 142.01, che recano norme finalizzate alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili;

Lacarra 142.03, limitatamente al comma 1, che modifica disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

Durigon 142.04, in quanto volto ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e interventi di ristrutturazione edilizia;

Di Lauro 142.012 che detta disposizioni in materia di rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico;

Mazzetti 142.017, che reca norme in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);

Ubaldo Pagano 142.05, che, con norma di carattere localistico, prevede l'attribuzione al Comune di Taranto di 6 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito della « Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contorni al CEP-Salinella »;

Gusmeroli 143.014, che esenta per la stagione invernale 2020-2021 i titolari di autorizzazioni per l'utilizzazione di suolo pubblico dall'obbligo di smontaggio dei plateatici e strutture *dehors*;

Pella 144.8, il quale proroga fino al 30 giugno 2021 la disposizione dell'articolo 73

del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, ecc., e sospende fino a tale data l'applicazione delle disposizioni che prevedono il parere delle conferenze metropolitane ovvero delle assemblee dei sindaci, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei comuni e delle province;

Pella 144.06, il quale proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza la disposizione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede la possibilità di elevare a 72 il limite massimo di ore mensili entro cui è permesso ai sindaci di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro;

Pella 144.9, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di pagamento forfettario di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestono determinate cariche;

Montaruli 144.4, che prevede il trasferimento delle risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 alla Regione Piemonte e assegnando alla Regione Piemonte i compiti finora assolti dal Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 nella procedura di individuazione degli interventi;

Plangger 145.15, che introduce una deroga alla norma del testo unico degli enti locali che vieta ai componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, di esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;

Identici Pastorino 145.034 e Navarra 145.020 e Pella 145.060 e Cestari 145.022, che modificano la disciplina relativa alla notificazione della cessione dei crediti commerciali nei confronti degli enti locali, non certificati sulla piattaforma elettronica;

Patassini 145.06, che introduce disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali, nel caso di cessione delle reti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione;

Ferro 145.036, che dispone la nomina del Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di Finanza quale Commissario straordinario del Servizio sanitario della regione Calabria, disciplinandone le mansioni;

Pastorino 145.035 e Pella 145.049, che circoscrivono l'importo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali;

Pellicani 145.038, che modifica la denominazione e la composizione dell'Autorità per la laguna di Venezia ed estende la disciplina prevista dalla legge per la salvaguardia di Venezia (legge n. 798 del 1984) anche ai comuni di Cavallino Treponti, Mira e Jesolo;

Pella 145.042, che prevede la possibilità di sdemanializzare determinati beni attualmente classificati come demanio marittimo e di cederli a titolo gratuito, previa richiesta, ai comuni;

Comaroli 145.058, che modifica, a regime, i termini, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, di approvazione dei bilanci e del rendiconto da parte delle Regioni;

Patassini 145.08, che apporta modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2018 al fine di promuovere l'uso del biometano e degli altri biocarburanti nel settore dei trasporti;

Buompane 145.039, che modifica la disciplina in tema di responsabilità civile e amministrativa dei componenti degli organi delle società a partecipazione pubblica;

Durigon 146.02, che dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro, per l'anno

2021, per l'acquisto e la ristrutturazione, da parte del Comune di Latina, della sede dell'Intendenza di Finanza;

Musella 146.03, volto a disporre l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività comunali per le quali vi sia carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, con contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili;

Prestigiacomò 146.04, che prevede la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana, disponendo che le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedano, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale;

Caffaratto 147.5, che autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto della villa storica Cavour, in favore del Comune di Cavour;

Guidesi 147.04, che istituisce un fondo in favore dei comuni della provincia di Lodi;

Schirò 147.024, in quanto reca disposizioni organizzative di semplificazione e ottimizzazione delle attività di destinazione del personale scolastico all'estero;

Pastorino 147.07, che prevede la sdemanzializzazione di determinati beni attualmente classificati come demanio marittimo, ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei comuni, e la possibilità di cederli a titolo gratuito agli stessi comuni;

Di Muro 148.03, volto a istituire una zona franca nella città di Ventimiglia, con oneri per 500 milioni di euro per l'anno 2021;

Siracusano 148.07, che prevede la nomina di un commissario straordinario per

il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina e ne disciplina le funzioni;

Moretto 149.8 e Paita 149.26, analoghi, che modificano la disciplina transitoria in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

Durigon 149.9, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare al comune di Latina ai fini dell'acquisto al patrimonio comunale degli immobili dell'Intendenza di Finanza e la riqualificazione, valorizzazione e trasformazione in servizi universitari;

Ferri 149.14, che modifica la disciplina di assegnazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada;

Ferri 149.15, che autorizza la Regione Toscana ad erogare contributi straordinari per sostenere l'impegno finanziario dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi da parte di una serie di comuni;

Prestipino 149.034, che prevede uno stanziamento straordinario di 500.000 euro per l'anno 2021, in favore di Eur Spa, al fine di sostenere le attività di promozione del centro congressuale « La Nuvola »;

Maraia 149.23, che reca norme di carattere ordinamentale che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, consentono la revisione della convenzione CONSIP in favore di regioni, enti locali e gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Ilaria Fontana 149.25, che disciplina l'individuazione di un referente per il *green public procurement* in ogni stazione appaltante;

Paita 149.27, che apporta una modifica al Codice dei contratti pubblici fina-



lizzata a disciplinare l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori;

Enrico Borghi 149.28, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento della portualità peschereccia e della riqualificazione dell'ambito portuale del Comune di Bisceglie;

Benigni 149.01, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 750 mila euro per l'anno 2021, 450 mila euro per l'anno 2022 e 300 mila euro per l'anno 2023 a finanziamento dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio « ex Convento Santa Margherita » in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, finalizzato a realizzare un centro destinato a servizi assistenziali;

Rachele Silvestri 149.04, che proroga l'operatività della disciplina semplificata in materia di appalti vigente nelle aree del cratere sismico dell'Italia centrale (eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016);

Rachele Silvestri 149.05, che reca disposizioni ordinamentali applicabili alle aree del cratere sismico dell'Italia centrale (eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016);

Fogliani 149.012, che con norma di carattere localistico reca misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato « Falconera » nel comune di Caorle;

Ferri 149.013, che con norma di carattere localistico per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla;

Scoma 149.014, che con norma di carattere localistico prevede la ricognizione

delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del comune di Reitano e la predisposizione di interventi di manutenzione straordinaria e del rifacimento totale della rete idrica;

Delmastro Delle Vedove 149.015, che, per consentire la didattica a distanza anche agli studenti residenti nelle « aree bianche », prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede all'installazione di ripetitori per la connessione a banda larga del tipo Wimax, per assicurare la copertura delle aree non raggiunte da rete internet in cui vi sia popolazione in età scolare che ne faccia richiesta al proprio comune;

Paita 149.016, che con norma di carattere localistico prevede un contributo al Comune di Pontremoli per la progettazione e per la realizzazione dei lavori di ripristino del Ponte Zambeccari;

Centemero 149.017, che prevede la redazione di bandi-tipo per la locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità;

Raffa 149.020, che con norma di carattere localistico istituisce un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021 destinato all'avvio di un piano di risanamento delle aree degradate della città di Messina;

Torromino 149.022, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 per gli interventi strutturali finalizzati alla riapertura del nosocomio « Vittorio Cosentino » di Cariatì (Cosenza);

Molteni 150.2, Lucchini 150.1 e Giaccone 150.3, che nell'individuazione delle infrastrutture da finanziare a valere sul nuovo Fondo perequativo infrastrutturale individuano come prioritarie specifiche opere, quali il collegamento Comomariano Comense « Canturina-bis », la messa in sicurezza dei ponti sul Po, la bretella sud-ovest di Asti;

Cannizzaro 150.16, che assegna alla città metropolitana di Reggio Calabria un contributo di 5 milioni di euro per la realizzazione del collegamento stradale S. Lucia di Campo calabro – Fiumara di Muro;

Cannizzaro 150.17, che istituisce il Distretto turistico della Locride e autorizza la spesa di 300 mila euro annui;

Fragomeli 150.01, che interviene sull'operatività del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle competenze amministrative in materia di viabilità relativamente ai tratti di strade riclassificati ai sensi della normativa vigente;

identici Rachele Silvestri 152.2 e Scagliusi 152.10, che dispongono che le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, emanino i criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente;

Silvestroni 154.057, che interviene sulla disciplina concernente la posizione giuridica e il trattamento economico dei segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti;

Scoma 154.015, che stabilisce deroghe alla disciplina concernente il personale delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (articoli 19 e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016) in favore della regione Sicilia, in relazione ai lavoratori del bacino PIP – Emergenza Palermo;

Mulè 154.028, che detta disposizioni interpretative delle norme che disciplinano le società partecipate da amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016), in relazione alla definizione di società partecipata, di partecipazione pubblica di controllo ed alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

Mulè 154.029, che conferisce una delega al Governo volta ad apportare modifiche e integrazioni alla disciplina delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, dettata dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

Battilocchio 154.031, che prevede e disciplina la sdemanializzazione dei terreni che abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni;

Pella 154.034 che, in relazione ai comuni individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016, concernente le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, disciplina la concessione di una indennità aggiuntiva al personale comunale incaricato dai vice-commissari per l'erogazione dei contributi post-terremoto;

Pella 154.037, che consente, nei territori colpiti dal sisma 2016-2017, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici;

Pella 154.038, che modifica una delle funzioni di coordinamento attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 riguardante la predisposizione e approvazione di uno o più piani di opere pubbliche;

Pella 154.039, che prevede l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici 2016-2017;

Nevi 154.041, che reca una norma interpretativa della nozione di soggetto responsabile dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, funzionale all'applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento;

Mandelli 154.042, il quale modifica la normativa sul numero dei mandati consecutivi per la carica di sindaco e di presidente della provincia;

Siracusano 154.045, che stanziava 900.000 euro a favore della città metropolitana di Messina ai fini della realizzazione degli spazi destinati alla sperimentazione della pratica musicale e per la candidatura della città di Messina al *network creative city* UNESCO della musica;

Mandelli 154.046, il quale autorizza i comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative;

Trancassini 155.036, che assegna 250 milioni alla costruzione del nuovo ospedale di Latina;

Trancassini 155.037, che assegna 10 milioni al completamento della cittadella giudiziaria di Latina;

Trancassini 155.035, che istituisce un Fondo per la valorizzazione delle città fondazione con una dotazione di 5 milioni di euro;

Cabras 155.028, che sopprimendo la Commissione per le crisi da sovraindebitamento del comparto agricolo istituisce un commissario *ad acta*;

Trancassini 155.034, che destina 5 milioni di euro per l'acquisto al patrimonio pubblico della *ex* sede della Banca d'Italia a Latina;

Pella 155.039, che proroga gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati;

Pella 155.038, che modifica la definizione di soggetto responsabile degli im-

pianti per l'applicazione degli incentivi alle energie rinnovabili;

Paolo Russo 155.040, che reca semplificazioni per la regolarizzazione di interventi edilizi;

Benigni 155.01, che modifica la disciplina dei mandati dei sindaci;

Moretto 155.020, che proroga di 24 mesi il termine per l'entrata in esercizio di alcuni impianti geotermoelettrici;

Madia 157.6 e 157.5, che recano norme di interpretazione autentica in materia di limiti al costo annuale dei compensi degli amministratori di società pubbliche;

Noja 157.03, volto a consentire ai lavoratori fragili, pubblici e privati, in possesso di adeguata certificazione medica, di svolgere in modalità agile la propria prestazione lavorativa o, nel caso in cui questa sia impossibile, di fruire di un periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero nel periodo 1-31 gennaio 2021;

Delmastro Delle Vedove 157.02, che reca una delega al Governo per l'emissione di titoli di Stato denominati « Orgoglio italiano »;

Miceli 159.24, volto a inquadrare il personale dei vigili del fuoco con specializzazione speleo alpino fluviale nel ruolo degli elisoccorritori;

Maurizio Cattoi 159.57, che riduce da due anni ad un anno il periodo minimo di servizio prestato nella stessa sede per il trasferimento del personale della Polizia di Stato;

Ferrari 159.7, che autorizza il Ministero della difesa ad assumere un contingente di 10 unità per il Polo Mantenimento Armamento leggero di Terni;

Maglione 159.66 che istituisce presso il Ministero dell'Interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non

dirigente della *ex* carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;

Vazio 159.25, che autorizza la regione Liguria e il comune di Genova a trasformare alcuni rapporti di lavoro in assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Buratti 159.22, volto a riaprire per l'anno 2021 l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

Dieni 159.59, che prevede l'accesso al ruolo dirigenziale (nell'amministrazione ricevente) per il personale trasferito cui è stato conferito un incarico dirigenziale per due anni consecutivi;

Gagliardi 159.04, che istituisce il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Grippa 159.011, che rinvia di un anno l'acquisto di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate;

Identici Lupi 159.2, Mandelli 159.81 e Rospi 159.14, che incrementano le quote di riserva per i lavoratori disabili per le assunzioni di cui all'articolo 259 e per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere personale di diverse amministrazioni pubbliche;

Navarra 159.05, che riduce le tasse universitarie per i dirigenti pubblici;

Cavandoli 159.08, che riduce da 3 mesi a 30 giorni il termine di pubblicazione del curriculum e dell'autodichiarazione di assenza di incompatibilità con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza esterna delle pubbliche amministrazioni;

Licatini 159.019, che istituisce la figura professionale del tecnico della preven-

zione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali;

Migliore 159.31, che interviene sulla disciplina della revisione dei ruoli delle forze di polizia per trasformare il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in un ruolo dirigenziale;

Cavandoli 159.07, che posticipa di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle previsioni della legge professionale forense che disciplinano l'accesso degli avvocati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;

Delmastro Delle Vedove 159.43 e 159.44, che dettano disposizioni in materia di magistratura onoraria volte a confermare nei ruoli gli attuali giudici onorari in servizio, equiparandone il trattamento economico alla magistratura ordinaria;

Piera Aiello 159.1, recante disposizioni in materia di esame di abilitazione della professione forense per l'anno 2020/2021;

Identici Garavaglia 159.52 e Frassinetti 159.35, che modificano la disciplina in materia di indennità e rimborsi per il nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM;

Garavaglia 159.53, che modifica la disciplina in materia di compensi e indennità per Presidente, Direttore e componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni AFAM;

Identici Aprea 159.84 e Toccafondi 159.51, che modificano la disciplina in materia di indennità e rimborsi per il nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM la disciplina in materia di compensi e indennità per Presidente, Direttore e componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni AFAM;

Vietina 159.86, che istituisce la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 accompagnamento pianistico, prevedendo l'inquadramento dei sog-

getti in servizio nello stesso settore come docenti;

Casa 159.64, che interviene sui requisiti necessari per la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

Quartapelle Procopio 160.3, che riconosce un contributo straordinario di 200 mila euro per il 2021 e di 100 mila euro per il 2022 in favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano;

Bologna 160.4, che consente al personale precario non dirigenziale che sia stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi, di transitare definitivamente nei ruoli, nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami;

Deiana 160.6, che autorizza l'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a stabilizzare nell'anno 2021, tre unità di personale, in misura sovranumeraria;

Sisto 160.09, che delega il Governo a modificare il decreto legislativo n. 127 del 2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sisto 160.08, che demanda al Ministero dell'interno l'emanazione di un regolamento volto ad adeguare l'attuale sistema di tutele in caso di infortunio in servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Sisto 160.011, volto a inquadrare alcune tipologie di personale appartenente ai vigili del fuoco nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori;

Sisto 160.012, che modifica i criteri di calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita del

personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età;

Bazoli 161.12, che istituisce un posto di funzione di livello dirigenziale generale e destina 30 unità di personale alla cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Cavandoli 161.02, che sospende per tutto il 2020 le disposizioni sugli obblighi di formazione continua dei professionisti;

Tomasi 161.05, che interviene sul codice civile per modificare la disciplina delle donazioni;

Cavandoli 161.06, che interviene sulla legge recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per modificare la disciplina della redazione del rogito, con riguardo alla lingua straniera;

Cavandoli 161.03, che modifica l'ordinamento della professione forense per escludere determinate categorie di avvocati dalle verifiche relative all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;

Cavandoli 161.04, che interviene sull'ordinamento della professione forense per modificare la disciplina degli obblighi formativi degli avvocati;

Baldino 161.022 che, da un lato, prevede l'attribuzione a soggetti esterni al ruolo dei dirigenti di un incarico dirigenziale di livello generale e due incarichi dirigenziali di livello non generale e, dall'altro, dispone la soppressione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) ed il trasferimento delle relative funzioni al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Sisto 161.024, che in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, detta una disciplina speciale, per l'anno 2020-

2021, dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

Bucalo 161.28, che dispone la conferma in ruolo di docenti assunti a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, annullando i provvedimenti di licenziamento;

Termini 161.031, che dispone l'istituzione dell'albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento dell'abilitazione alla guida presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con relativi oneri finanziari;

identici Rachele Silvestri 161.13, Ubaldo Pagano 161.23 e Stumpo 161.50, limitatamente alla lettera *b*), che intervengono sulla disciplina relativa al numero dei mandati dei presidenti e dei consiglieri delle camere di commercio che possono ricoprire per la rielezione;

identici Rospì 161.14, Mandelli 161.59 e Lupi 161.7, che dispongono – per determinate categorie di concorsi pubblici – l'esenzione dalle prove di esame o l'affiancamento di un tutor per le persone disabili affette da comprovati disturbi;

Misiti 161.07, che esclude dalla determinazione dell'indennità di anzianità per i dipendenti di enti pubblici determinate tipologie di compensi;

Ferro 161.015, che interviene sui criteri per la determinazione dell'importanza degli enti pubblici ai fini della determinazione del trattamento economico dei direttori generali dei medesimi enti;

Ferro 161.013, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità;

Ferro 161.014, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità e reca

ulteriori disposizioni relative alle modalità di assunzione di lavoratori socialmente utili;

Fornaro 161.026, che reca norme di interpretazione autentica – con effetti finanziari – in materia di aiuti erogati per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 (filiera bieticolo-saccarifera) disponendo che gli aiuti erogati sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili;

Gava 161.019, che consente l'istituzione presso le regioni di un elenco di soggetti cui attribuire la reggenza temporanea di funzioni di segretario comunale in determinate sedi;

Prestigiacomò 161.55, che autorizza la regione Sicilia ed istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino Emergenza Palermo – PIP;

Casa 161.44, che attiva una procedura selettiva per la stabilizzazione di soggetti diversamente abili della regione Sicilia;

Madia 161.29, che consente alle regioni di avvalersi di strutture di diretta collaborazione prevedendo altresì che i relativi incarichi non siano calcolati nel computo dei limiti massimi di attribuzione a soggetti non iscritti al ruolo dei dirigenti di incarichi di livello dirigenziali;

Losacco 161.11, che riguarda la determinazione dell'indennità da attribuire ai componenti del Garante per la protezione dei dati personali e il trattamento economico del personale del Garante;

Stumpo 161.56, che modifica il Codice dei contratti pubblici nella parte che obbliga le concessioni, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro;

De Luca 162.3, che modifica la platea dei soggetti, individuati dal Commissario straordinario del sisma Ischia 2017, per l'attribuzione dei contributi di autonoma sistemazione;

Identici Di Maio Marco 162.11 e Dara 162.15 e Garavaglia 162.24, che consentono, solo per i territori colpiti dal sisma 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), di considerare computabili per le assunzioni a tempo indeterminato, anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili, e di consentire, per tutti i territori coinvolti negli eventi sismici previsti, l'assunzione del personale a tempo indeterminato presso l'ente dove ha prestato la propria attività, anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro;

Rospi 162.20, che prevede l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

Gavino Manca 162.031, che, con norma di carattere organizzatorio, interviene in materia di asseverazione da parte dei professionisti degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sisma bonus) la cui procedura autorizzativa abbia avuto avvio tra il 1° maggio 2019 e il 16 gennaio 2020;

Ascari 162.32, limitatamente al comma 1-*bis*, che estende le deroghe riguardanti specifiche norme del Codice dei contratti pubblici, previste per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per determinati interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), anche per interventi relativi ad immobili riguardanti attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ed edifici di interesse storico-artistico;

Ascari 162.33, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Marco Di Maio 162.03, limitatamente ai commi 1 e 4, che recano disposizioni ordinamentali relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Rossi 162.04, limitatamente ai commi 1, 2 e 5, che recano disposizioni ordinamentali relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Federico 162.38, che prevede assunzioni a tempo determinato nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 2018;

Tartaglione 162.45, che modifica la composizione delle strutture dei commissari straordinari nominati a seguito degli eventi sismici avvenuti nel 2018 nei comuni della provincia di Campobasso e di Catania;

Trancassini 162.46, che attribuisce il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile a carico del Dipartimento medesimo, e non più a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale come ora previsto;

Pezzopane 162.02, limitatamente al comma 3, che estende anche agli edifici esterni al perimetro geografico relativo ai comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi;

Buratti 162.09, che prevede l'impignorabilità delle risorse assegnate per la rico-

struzione nelle aree interessate dagli eventi sismici 2016-2017;

Muroni 162.019, che prevede per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, in particolare, la possibilità da parte del Commissario Straordinario di pianificare per gli anni 2021, 2022, 2023 la ricostruzione delle opere pubbliche e l'istituzione entro il 2020 di un portale *web* sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione pubblica e privata;

Fregolent 162.026, che consente, nei territori colpiti dal sisma 2016-2017, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro;

Fregolent 162.027, che modifica una delle funzioni di coordinamento attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 riguardante la predisposizione e approvazione di uno o più piani di opere pubbliche;

Berti 163.08, che riguarda la disciplina relativa a FormezPA relativamente alla detenzione di controllo in società o in altri enti privati e partecipazioni;

Pastorino 164.04, che abroga la disposizione secondo cui, per le attività di vigilanza e ispettive in merito al rispetto della normativa posta per i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza;

Bucalo 165.35, che ammette tutti i candidati che hanno presentato domanda a frequentare i corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020 (Attivazione dei percorsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020);

Bucalo 165.36, che a frequentare i predetti corsi tutti i docenti con contratto a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio e indeterminato;

Vietina 165.98, che detta disposizioni in materia di mobilità del personale docente delle scuole, in particolare autorizzando i trasferimenti interprovinciali straordinari dei docenti di ogni ordine e grado che non abbiano usufruito della mobilità ordinaria;

Bucalo 165.31, che detta disposizioni per evitare ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, in particolare prevedendo un corso di formazione selettivo riservato ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta e che hanno già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado;

Fratoianni 165.83, che prevede che siano definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità per i docenti la immessi in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 e per quelli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 all'esito della procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018;

Miceli 166.06, che riguarda il computo del servizio di leva per l'anzianità necessaria per il raggiungimento dell'anzianità per l'assegno di specificità per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Tripodi 166.020, che consente il trasferimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni a statuto speciale nell'organico del personale permanente del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo permanente delle province autonome;



Morrone 166.7, che incrementa la dotazione organica della questura di Forlì di 30 unità per la funzionalità dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì;

Miceli 166.3, che reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di requisiti per il reclutamento nelle Forze armate;

Losacco 166.2, che reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di riserva selezionata e richiami in servizio nonché in materia di determinazione dell'indennità di missione per gli ufficiali delle forze di complemento impiegati in missioni internazionali;

Miceli 167.08, che reca una delega al Governo in materia di funzioni e compiti, ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rampelli 167.028, che detta disposizioni volte alla ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e alla riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite;

Baldino 167.031, che modifica la disciplina relativa all'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori (articolo 249 del decreto legislativo n. 217 del 2005);

identici Baldino 167.032 e Maurizio Cattoi 167.034, volti a prevedere che l'Amministrazione anticipi le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa;

Sodano 168.03, che interviene sulla disciplina della filiera agroindustriale della canapa;

Ubaldo Pagano 168.01, che interviene in materia di stabilizzazione di personale in comando presso i comuni, attuando tale misura senza oneri per lo Stato;

Maurizio Cattoi 171.1, che consente alle associazioni militari a carattere sindacale di utilizzare i sistemi Noi PA e contestualmente disapplica la disciplina del rapporto d'impiego delle forze armate alle predette associazioni;

Billi 172.1, che modifica la denominazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca del Stato ed estende la competenza della Commissione dei prezzi sui lavori eseguiti dalla Zecca;

Scagliusi 173.02, che dispone la trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico, senza oneri per la finanza pubblica;

Frailis 174.03, che sospende tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio militari;

Carè 177.2, che autorizza il Ministero della difesa a indire determinate procedure interne per il passaggio del proprio personale civile tra area funzionali;

Deidda 177.4, che interviene sul Codice dell'ordinamento militare in materia di promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio, al fine di eliminare il requisito della prestazione di servizio senza demerito nell'ultimo quinquennio, in quanto ordinamentale;

Deidda 177.5, che rinvia di un decennio la tempistica del raggiungimento degli obiettivi imposti dalla cd. Riforma Di Paola (legge n. 244 del 2012), di revisione in senso riduttivo dello strumento militare, tra cui la contrazione del personale civile della Difesa e di quello militare delle tre Forze Armate;

Deidda 177.7, che autorizza, decorsi quindici anni, l'assegnazione definitiva presso il reparto di provvisoria assegnazione per gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e legge n. 267 del 2000, in quanto ordinamentale;

Deidda 177.8, che autorizza l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema

informativo lavoro difesa) dal 1° gennaio 2021, per coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, in quanto ordinamentale;

Costa 177.01 e 177.015, che prevedono, tra l'altro, un monitoraggio delle cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni;

Ferrari 177.05, che, al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori « Teseo Tesei » – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, autorizza la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie;

Gebhard 177.06, che integra l'articolo 481 del codice di procedura civile in relazione alla sospensione dei termini dell'efficacia del precetto, in quanto ordinamentale;

Gebhard 177.07, che integra l'articolo 172 del codice di procedura penale in materia di termini processuali, in quanto ordinamentale;

Lacarra 177.014, che interviene sul processo tributario, riconoscendo alle parti la possibilità di chiedere la trattazione dell'udienza in presenza nei casi in cui il presidente della commissione tributaria ne abbia deciso lo svolgimento da remoto, in quanto ordinamentale;

Costa 177.018, che novella l'articolo 315 del codice di procedura penale al fine di ampliare i termini per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (da due a cinque anni), in quanto ordinamentale;

Costa 177.017, che novella il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale per incrementare lo stanziamento

massimo della riparazione ivi prevista nei casi di ingiusta detenzione;

Giuliano 177.019, che novella il decreto legislativo n. 168 del 2003, concernente l'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, al fine di modificare la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di « consulente tecnico » del giudice;

Benigni 180.01 che prevede l'istituzione di una nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri nel comune di Caravaggio;

Tonelli 181.02, che estende la possibilità per le Forze di polizia di fruire del congedo straordinario speciale che la legge (articolo 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395) riconosce in caso di trasferimento della sede di servizio, anche nelle ipotesi di trasferimento conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo;

Tonelli 181.023, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativamente ad una delle situazioni che obbligano alla costituzione di mense di servizio, prevedendo che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego;

Prisco 181.029, volto a prevedere che l'Amministrazione anticipi le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa;

Trizzino 181.031, che in deroga alla normativa vigente (articolo 14 del decreto legislativo n. 40 del 2017), ammette al servizio civile nazionale, solo per il 2021, i giovani tra i 28 e i 29 anni che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica;

Gubitosa 181.032, che prevede che ai fini della classificazione come scaduto di un credito commerciale il cui debitore sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento;

Identici Buratti 183.01, Pastorino 183.02, Pella 183.06 e Bellachioma 183.08, che dispongono l'interruzione, fino al 30 giugno 2021, dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati nel corso del 2020, per rifiuto od omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Garavaglia 183.07, che istituisce il ruolo professionale degli avvocati delle amministrazioni pubbliche dello Stato;

Alaimo 183.03, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009 (attuativo della legge in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), modificando le disposizioni concernenti: il Piano della Performance e la Relazione sulla *performance*; l'Organismo indipendente di valutazione della performance; l'elenco, la durata e i requisiti dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

Buratti 184.02 e Garavaglia 184.9, che introducono, per tutte le unità immobiliari private, l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali;

Marattin 184.03, che interviene sulla normativa relativa alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che i dati relativi ai premi assegnati debbano essere pubblicati non solo in forma aggregata, ma anche in forma disaggregata e con visualizzazione semplificata;

Capitanio 186.07, volto a introdurre semplificazioni amministrative per l'atti-

vità di installazione e attivazione di apparati di rete di piccole dimensioni e bassa potenza;

Zucconi 188.06, in quanto abroga le norme che limitano l'uso del contante;

Deiana 189.25, che modifica la denominazione e l'operatività del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

Nevi 190.08 e gli identici Caretta 190.03 e Nevi 190.09, che recano disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera, prevedendo che agli esiti del contenzioso in sede europea gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico del bilancio dello Stato;

Ferro 191.5 e gli identici Prestigiacomio 191.3 e Pastorino 191.4, che intervengono sulla disciplina della espropriazione presso terzi da parte dell'amministrazione finanziaria, escludendo dai soggetti destinatari della dichiarazione stragiudiziale di terzo gli uffici pubblici;

Golinelli 193.07, che reca disposizioni relative alle procedure di recupero delle somme relative alle quote latte;

Gebhard 197.25 e 197.23, che recano modifiche alla disciplina relativa all'ammissione come associati di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;

Gebhard 197.26 che interviene sulla disciplina relativa all'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;

Gebhard 197.24 in materia di compensi per i componenti degli organi sociali delle organizzazioni di volontariato;

Gebhard 197.20, volto ad attribuire ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte;

Claudio Borghi 197.041, recante modifiche ordinamentali al Codice civile in materia di donazioni;

Furgiuele 197.016, che prevede una sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito;

Rampelli 197.037, volto all'istituzione di un tavolo di confronto interministeriale al fine di proporre in sede europea l'introduzione di dazi sui prodotti importati da Stati dove sono state accertate gravi violazioni di diritti umani, sociali e ambientali;

Meloni 197.050, volto a prevedere l'istituzione di una Commissione di studio per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario vigente;

identici Schullian 199.3, Ferro 199.5, Topo 199.4 e Giacomoni 199.11, che intervengono sull'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente, ai fini dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Giacomoni 200.09 e Dal Moro 200.05, che introducono misure per la riqualificazione del Lido di Venezia prevedendo, tra l'altro, che determinate aree e costruzioni appartenenti al demanio marittimo siano sdemanializzate e trasferite in proprietà a titolo gratuito al patrimonio disponibile del comune di Venezia;

Muroni 200.08, che estende la tipologia di partiti politici ammessi alla contribuzione volontaria agevolata;

identici Martino 200.012, Trancassini 200.07 e Buratti 200.06 che intervengono sulla disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

Misiti 201.024, che destina una quota del Fondo per il rilancio del sistema spor-

tivo nazionale a interventi di assistenza tecnica specializzata per accelerare le procedure di spesa;

Magi 204.01, limitatamente ai commi 2 e 3, che modificano il regime di commercializzazione e di liceità penale dell'uso della canapa;

D'Attis 205.14, che rende nulle le clausole dei contratti bancari volte a escludere le imprese che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi da intrattenimento;

Baldino 218.01, che riconosce al comune di Trapani un contributo per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea:

Cantalamesa 2.6, Annibali 2.23, Meloni 2.29, Annibali 2.24, Penna 2.0.7, Scerra 2.0.6, Buratti 3.0.6, Nevi 3.0.26, Gelmini 3.0.23, Marco Di Maio 3.0.11, Comaroli 3.0.9, Rachele Silvestri 3.0.1, Mandelli 3.0.25, 3.0.24, Pentangelo 4.34, Delmastro Delle Vedove 4.24, Gribaudo 4.12, Lattanzio 4.3, Gribaudo 4.13, Frassini 4.6, Albano 4.20, 4.19, Rachele Silvestri 4.2, Mantovani 4.27, Frassinetti 4.18, Lucchini 4.29, Guidesi 4.28, Gava 4.30, Gribaudo 4.11, Rizzetto 4.26, Delmastro Delle Vedove 4.23, Pastorino 4.32, Gagliardi 4.1, Mandelli 4.35, Trano 4.33, Manzo 4.0.27, Binelli 4.0.11, Paternoster 4.0.22, Gebhard 4.0.10, Gribaudo 4.0.9, Caretta 4.0.18, Gagliardi 4.0.2, Delmastro Delle Vedove 4.0.13, Frate 4.0.7, Mandelli 4.0.32, Bruno Bossio 4.0.3, Lucaselli 4.0.16, Pentangelo 4.0.31, Guidesi 4.0.24, Zucconi 4.0.33, Bianchi 4.0.6, Costanzo 5.0.16, Delmastro Delle Vedove 5.0.10, Gagliardi 5.0.1, Frate 5.0.5, Fiorini 5.0.7, Brunetta 5.0.23, Ungaro 5.0.19, 5.0.24, Rospi 5.0.2, Gemmato 5.0.9, Ferro 6.8, Caretta 6.10, Viviani 6.6, Bene-

detti 6.7, Viviani 6.0.5, 6.0.8, Gastaldi 6.0.11, Pastorino 6.0.20, Viviani 6.0.7, Alemanno 6.0.17, Nevi 6.0.25, Golinelli 6.0.12, Nevi 6.0.24, Lupi 6.0.2, Trancassini 6.0.19, Del Barba 6.0.4, Nevi 6.0.22, Del Barba 7.0.11, Bellucci 7.0.10, Lombardo 7.0.19, Mollicone 7.0.5, 7.0.4, Sodano 7.0.18, Vinci 7.0.3, Brambilla 7.0.27, Di Muro 8.0.2, 8.0.4, 8.0.3, Gastaldi 8.0.21, Gusmeroli 8.0.9, Ciaburro 8.0.28, Gadda 8.0.37, Lacarra 8.0.5, Corneli 8.0.34, Caretta 8.0.26, Nevi 8.0.40, Gadda 8.0.16, Golinelli 8.0.20, Corneli 8.0.29, Fitzgerald Nissoli 8.0.43, Papiro 8.0.46, Zanichelli 9.0.19, Corneli 9.0.15, Ungaro 9.0.18, Fiorini 9.0.8, Brunetta 9.0.21, Marco Di Maio 9.0.4, Giuliadori 9.0.22, Del Barba 10.0.63, Currò 10.0.102, Del Barba 10.0.66, Bellachioma 10.0.148, Sut 10.0.114, Del Barba 10.0.67, Mandelli 10.0.166, De Toma 10.0.22, Zucconi 10.0.183, Mandelli 10.0.153, Gribaudo 10.0.46, Gagliardi 10.0.7, Benigni 10.0.13, Meloni 10.0.146, Mandelli 10.0.193, Caon 10.0.151, Ascari 10.0.106, Zucconi 10.0.70, Scerra 10.0.95, Lucaselli 10.0.60, Meloni 10.0.137, Benigni 10.0.208, 10.0.8, Mandelli 10.0.154, Zucconi 10.0.186, Zardini 10.0.36, Guidesi 10.0.90, Meloni 10.0.139, 10.0.140, Benigni 10.0.12, 10.0.10, 10.0.11, Grillo 10.0.199, Bruno Bossio 10.0.219, Rospì 10.0.207, Tabacci 10.0.56, Rizzetto 10.0.202, Guidesi 10.0.87, Gribaudo 10.0.45, Trancassini 10.0.119, Meloni 10.0.141, Zucconi 10.0.184, Guidesi 10.0.88, Del Barba 10.0.205, Trancassini 10.0.215, 10.0.216, Guidesi 10.0.89, Zucconi 10.0.185, Raduzzi 10.0.110, Fragomeli 10.0.51, Marco Di Maio 10.0.31, Gagliardi 10.0.218, Toccalini 10.0.42, Marco Di Maio 10.0.69, Benigni 10.0.1, 10.0.217, Zardini 10.0.39, Zucconi 10.0.190, Nevi 10.0.170, 10.0.160, Tabacci 10.0.57, Lepri 10.0.24, Tabacci 10.0.55, Del Barba 10.0.30, Gagliardi 10.0.5, 10.0.4, 10.0.3, Schirò 10.0.26, Meloni 10.0.144, Topo 10.0.43, Gagliardi 10.0.16, 10.0.15, Navarra 10.0.44, Benamati 10.0.29, Zardini 10.0.40, Gagliardi 10.0.210, 10.0.209, Foti 10.0.132, Gagliardi 10.0.6, Gava 10.0.84, Gagliardi 10.0.2, Foti 12.96, Rizzetto 12.76, Gagliardi 12.3, Delmastro Delle Vedove 12.67, De Lorenzis 12.85, Rotelli 12.61, Noja 12.79, Delmastro Delle Vedove 12.66, Ciaburro 12.70, Rizzetto 12.75, Mandelli 12.105, Fras-

sini 12.35, Trancassini 12.92, Lupi 12.5, Del Barba 12.41, Trancassini 12.91, Del Barba 12.42, Giarrizzo 12.86, Delmastro Delle Vedove 12.65, Marco Di Maio 12.19, Toccalini 12.97, Lattanzio 12.9, Fusacchia 12.12, Mollicone 12.56, Mulè 12.125, Trancassini 12.106, Paolin 12.89, Galantino 12.64, Paolin 12.88, Muroi 12.95, Galantino 12.62, 12.63, Mandelli 12.114, Gagliardi 12.1, Palmisano 12.84, Zucconi 12.74, Mulè 12.126, Patassini 12.31, Squeri 12.101, Nobili 12.48, Zucconi 12.73, Patassini 12.32, Squeri 12.102, Pastorino 12.98, Cenni 12.8, Moretto 12.18, Paita 12.90, Casciello 12.130, Lepri 12.11, Tabacci 12.54, Zucconi 12.72, Binelli 12.45, Gavino Manca 12.7, Cavandoli 12.30, Lollobrigida 12.119, Mazzetti 12.120, Lattanzio 12.10, Fiorini 12.47, Mollicone 12.57, Brunetta 12.123, Currò 12.80, Del Barba 12.0.90, Foti 12.0.98, De Menech 12.0.32, Muroi 12.0.92, Nevi 12.0.109, Centemero 12.0.68, Sut 12.0.77, Del Barba 12.0.88, 12.0.89, Lucaselli 12.0.50, Fiorini 12.0.42, Foti 12.0.97, Fiorini 12.0.37, Tartaglione 12.0.150, Mazzetti 12.0.140, Ferro 12.0.52, Zucconi 12.0.143, De Lorenzis 12.0.81, Terzoni 12.0.74, Trano 12.0.100, Rospì 12.0.10, Gagliardi 12.0.2, Delmastro Delle Vedove 12.0.49, Ripani 12.0.114, Rospì 12.0.7, 12.0.11, 12.0.9, Nevi 12.0.128, Caretta 12.0.60, Rospì 12.0.8, Patassini 12.0.18, Nobili 12.0.66, Muroi 12.0.93, Federico 12.0166 (*ex* 12.82), 12.0167 (*ex* 12.83), Fiorini 12.0.40, 12.0.38, Lollobrigida 12.0.160, Cavandoli 12.0.155, Zucconi 12.0.144, Guidesi 12.0.71, Zucconi 12.0.63, Lorenzo Fontana 12.0.24, Lollobrigida 12.0.161, Mariani 12.0.80, Lorenzo Fontana 12.0.94, Gelmini 12.0.152, Bisa 12.0.31, Colmellere 12.0.163, Bellucci 12.0.54, Cappellacci 12.0.164, Frassinetti 12.0.153, Toccafondi 12.0.154, Gagliardi 12.0.156, Foti 12.0.95, Locatelli 12.0.84, Garavaglia 12.0.121, Mazzetti 12.0.116, Ferro 12.0.53, Schullian 12.0.157, Gagliardi 12.0.1, Enrico Borghi 12.0.27, Delmastro Delle Vedove 12.0.48, Rizzetto 12.0.64, Mandelli 12.0.111, Gribaudo 12.0.35, Patassini 12.0.19, Nevi 12.0.130, 12.0.127, Caretta 12.0.59, Cadeddu 12.0.79, Nobili 12.0.67, Del Barba 12.0.16, Foti 12.0.96, Del Barba 12.0.15, Incerti 13.3, Liuni 13.13, Ferro 13.19, Gadda 13.9, Maglione 13.28,

Deiana 13.29, Nobili 13.20, Ciaburro 13.22, Albano 13.16, Galantino 13.17, Gagliardi 13.1, Delmastro Delle Vedove 13.18, Rizzetto 13.24, Mandelli 13.36, Guidesi 13.26, Zardini 13.6, Del Barba 13.4, Trancassini 13.33, Lupi 13.2, Del Barba 13.8, Loss 13.15, Trancassini 13.32, Frassini 13.7, Zucconi 13.39, Di Lauro 13.31, Ciaburro 13.0.17, Gagnarli 13.0.18, Lucaselli 13.0.16, Loss 13.0.14, Lacarra 13.0.8, Scerra 13.0.20, Stumpo 14.8, Benamati 14.3, Marco Di Maio 14.0.6, Nevi 14.0.22, Zucconi 14.0.12, Mandelli 14.0.21, Bruno Bossio 14.0.1, Gelmini 14.0.23, Marco Di Maio 14.0.11, Lupi 14.0.9, Ubaldo Pagano 14.0.4, Sut 14.0.19, Grimaldi 15.0.25, Lacarra 15.0.3, Gelmini 15.0.33, Manzato 16.0.5, Mandelli 16.0.14, Comaroli 16.0.8, Incerti 16.0.1, Fregolent 17.8, Grimaldi 17.0.5, Scerra 17.0.4, Pellucani 18.0.2, Trancassini 18.0.32, Mollicone 18.0.20, D'Orso 18.0.26, Amitrano 18.0.27, Trancassini 18.0.31, Mollicone 18.0.22, Lucaselli 19.3, Madia 19.1, Marco Di Maio 19.0.1, Bellucci 19.0.23, Cenni 21.5, Nevi 21.60, 21.59, Gadda 21.12, Caon 21.45, Del Barba 21.0.140, Vietina 21.0.138, Vignaroli 21.0.108, Cenni 21.0.39, Schullian 21.0.3, Frassini 21.0.26, Trancassini 21.0.118, Lupi 21.0.1, Del Barba 21.0.27, Bellucci 21.0.70, Nevi 21.0.131, 21.0.135, Incerti 21.0.16, Lorenzin 21.0.154, Gallinella 21.0.102, Caretta 21.0.75, Scoma 21.0.31, Benedetti 21.0.61, Rampelli 21.0.64, Gadda 21.0.34, Caretta 21.0.71, Nevi 21.0.126, Gallinella 21.0.85, 21.0.90, Gadda 21.0.37, Scoma 21.0.32, Rizzetto 21.056 (ex 21.35), Benedetti 21.0.60, Ciprini 21.0.107, Nevi 21.0.133, Paolo Russo 23.4, Perego Di Cremona 23.0.5, Deiana 24.0.13, Paita 24.0.8, Tabacci 25.3, Fantinati 25.0.14, Lupi 25.0.2, Navarra 25.0.6, Mandelli 25.0.19, Zucconi 25.0.20, Rachele Silvestri 26.0.5, Giuliodori 26.0.30, Rampelli 26.0.16, Adelizzi 26.0.27, Mandelli 26.0.50, Zucconi 26.0.20, Potenti 27.8, Frassini 27.6, Rachele Silvestri 27.1, 27.0.1, Lucentini 27.0.6, Marchetti 27.0.7, Scoma 28.6, Ferro 28.9, Zucconi 28.10, Andreuzza 28.7, Sani 28.5, Miceli 28.4, Rachele Silvestri 28.1, Gelmini 28.14, Benigni 28.2, Comaroli 28.8, Gabriele Lorenzoni 28.11, Caso 28.0.9, Lucaselli 28.0.4, Nevi 28.0.11, Ciaburro 28.0.7, Paxia 29.0.6, Stumpo 31.0.1, Rachele Silvestri 32.1, Potenti 32.4, Donno 32.0.2, Ubaldo Pagano 33.0.2, Pella 34.0.30, Varchi 34.0.14, Epifani 34.0.33, Gemmato 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, Gelmini 34.0.50, Aprile 35.18, 35.17, Zucconi 35.21, Squeri 35.38, Paternoster 35.26, Buratti 35.0.17, Marattin 35.0.23, 35.0.21, Squeri 35.0.49, Cancelleri 35.0.44, Ciaburro 35.0.32, Delmastro Delle Vedove 35.0.27, Sani 35.0.18, Andreuzza 35.0.25, Rizzetto 35.0.65, Rachele Silvestri 35.0.1, Garavaglia 35.0.46, Tasso 35.0.36, Rachele Silvestri 35.0.2, Vanessa Cattoi 35.0.35, Lucaselli 35.0.29, Baratto 35.0.57, Gelmini 36.0.50, Bitonci 36.0.39, Zucconi 36.0.34, Sani 36.0.9, Andreuzza 36.0.18, Mor 36.0.26, Gelmini 36.0.51, Rotelli 36.0.29, D'Attis 36.0.55, Lacarra 36.0.11, Scagliusi 36.0.41, D'Attis 36.0.48, Nevi 36.0.45, Zanichelli 39.8, 39.9, Currò 39.6, Lucaselli 39.5, Buratti 39.2, Bitonci 39.1, Pastorino 39.7, Buratti 39.0.7, Gelmini 39.0.23, Garavaglia 39.0.17, Gelmini 39.0.22, Giordano 39.0.19, Andreuzza 39.0.13, Zucconi 40.15, Saltamartini 40.11, Dal Moro 40.8, 40.7, Cavandoli 41.17, Minardo 41.19, Delmastro Delle Vedove 41.23, Patassini 41.6, Elisa Tripodi 41.31, Licatini 41.0.44, Ciaburro 41.0.32, Marco Di Maio 41.0.49, Sandra Savino 41.0.68, Gelmini 41.0.55, Montaruli 41.0.26, Rospi 41.0.69, Patassini 41.0.11, Rospi 41.0.70, Ciaburro 41.0.31, Rospi 41.0.71, Guidesi 41.0.6, Bitonci 42.0.2, Lucaselli 42.0.9, Librandi 42.0.4, Saltamartini 43.0.3, Frate 44.0.11, Bruno Bossio 44.0.3, Gagliardi 44.0.1, 44.0.2, Guidesi 44.0.14, Ciaburro 44.0.17, Guidesi 44.0.10, 44.0.44, Lollobrigida 44.0.45, Mazzetti 44.0.38, Marco Di Maio 44.0.9, Topo 45.9, Delmastro Delle Vedove 45.4, Quartapelle Procopio 45.0.2, Lacarra 45.0.7, Zucconi 46.0.15, Bellucci 46.0.4, Marco Di Maio 46.0.17, Businarolo 46.0.8, 46.0.7, Durigon 46.0.5, 47.31, Del Barba 47.27, Gribaudo 47.6, Gagliardi 47.2, Delmastro Delle Vedove 47.15, Mandelli 47.42, Ciaburro 47.0.6, Zucconi 47.0.10, Varchi 48.0.8, 48.0.7, Caretta 48.0.12, Lucaselli 48.0.10, Viviani 49.0.10, 49.0.11, Lollobrigida 50.0.4, Mazzetti 50.0.5, Pastorino 50.0.3, Amitrano 51.0.9, Paita 51.0.7, Rotelli 51.0.5, Luciano Cantone 51.0.8, Rospi 52.0.21, De Toma 54.4, Rizzetto 54.28, Lollobrigida

54.47, Mazzetti 54.48, Scerra 54.34, Zucconi 54.24, Gelmini 54.40, Rachele Silvestri 54.2, Comaroli 54.15, Mandelli 54.44, Gelmini 54.41, Zucconi 54.25, Manzo 54.0.13, Davide Aiello 54.0.12, Delmastro Delle Vedove 54.0.5, Miceli 54.0.6, Montaruli 54.0.21, Gelmini 54.0.18, Suriano 54.0.15, Zucconi 54.0.20, Del Barba 54.0.7, Viscomi 54.0.2, Scerra 54.0.10, Rizzetto 54.0.23, Ciprini 55.0.3, Rizzetto 55.0.10, Pastorino 56.10, Schullian 56.0.1, Del Barba 57.6, Gagnarli 57.7, Caretta 57.0.11, Mazzetti 57.0.34, Comaroli 57.0.27, 57.0.26, Marattin 57.0.5, Lollobrigida 57.0.33, Tartaglione 57.0.31, Trancassini 57.0.37, Rosso 57.0.32, Rizzetto 59.0.28, 59.0.29, Locatelli 59.0.19, Bellucci 59.0.8, Benigni 59.031 (ex 59.1), Murelli 59.0.9, Zucconi 60.13, Rizzetto 60.6, Gagliardi 60.1, Mandelli 60.11, Costanzo 60.9, Gebhard 60.4, Romina Mura 60.2, Polverini 60.12, D'Attis 60.0.14, Maturi 60.0.4, 60.0.5, Alberto Manca 61.0.16, Bergamini 61.0.24, Gribaudo 61.0.7, Polverini 61.0.23, Brunetta 61.0.27, Del Barba 61.0.3, Polverini 61.0.22, 61.0.20, 61.0.21, Buratti 61.0.10, Bignami 61.0.28, Buratti 61.0.11, Gelmini 62.17, Garavaglia 62.8, Marco Di Maio 62.11, Ubaldo Pagano 62.2, Zucconi 62.18, Invidia 62.15, Fregolent 62.5, Epifani 62.0.4, Lattanzio 62.0.9, Novelli 63.0.28, Serracchiani 63.0.4, Bruno Bossio 63.0.30, Ciaburro 63.0.8, Potenti 63.0.7, Romina Mura 63.0.2, Fornaro 64.6, Scerra 64.0.26, Versace 64.0.21, Turri 65.0.8, Frate 65.0.2, Zucconi 65.0.14, Versace 66.0.20, Quartapelle Procopio 66.0.1, Zucconi 66.0.22, Adelizzi 66.0.19, Rampelli 66.0.7, Bellucci 67.0.16, Noja 67.0.18, Carnevali 67.0.6, Bellucci 67.0.15, Marco Di Maio 67.0.50, Rizzo Nervo 67.0.10, Paolo Russo 67.0.53, Bilotti 67.0.20, Gobbato 68.0.19, Romaniello 69.0.10, Lattanzio 70.1, Murelli 71.6, Zucconi 71.0.55, Gagliardi 71.0.2, Lacarra 71.0.10, Mandelli 71.0.45, Zucconi 71.0.21, Trancassini 71.0.38, 71.0.61, Ruggiero 71.0.25, Bellucci 71.0.18, Giacometto 71.0.62, Carnevali 72.4, Trizzino 72.0.43, 72.0.42, De Filippo 72.0.12, Comaroli 72.0.17, De Filippo 72.0.13, 72.0.14, Paolo Russo 72.0.24, Bagnasco 72.0.32, Bellucci 72.0.9, Paolo Russo 72.0.30, Gagliardi 73.1, Rizzo Nervo 73.9, Gemmato 73.0.1, Iovino 73.0.2, Mandelli 73.0.8, Trizzino

73.0.9, Sportiello 74.19, Gagliardi 74.1, Miceli 74.5, Pastorino 74.23, Bellucci 74.31, Menga 74.20, Lovecchio 74.22, Delmastro Delle Vedove 74.8, Paolo Russo 74.0.19, Toccalini 74.0.16, Labriola 74.0.25, De Filippo 76.3, Sportiello 76.0.5, 76.0.4, Misiti 76.0.1, Tiramani 77.27, Sportiello 77.0.14, 77.0.15, Bond 77.0.23, De Filippo 77.0.4, Lupi 77.029 (ex 77.3), Lorefice 78.5, 78.6, Pini 78.0.5, Amitrano 79.0.9, Saccani Jotti 80.0.27, Noja 80.0.12, Mandelli 83.0.14, Deidda 84.0.17, Manzo 85.0.28, Golinelli 85.0.6, D'Arrando 85.0.25, Sportiello 85.0.24, Napoli 85.0.32, 85.0.31, Cimino 86.12, Fratoianni 86.0.16, Colmellere 86.0.9, Aprea 86.0.19, Flati 87.16, Marin 87.0.67, Vacca 87.0.27, Gelmini 87.0.65, Bisa 87.0.35, Comaroli 87.0.38, Garavaglia 87.0.51, Toccafondi 87.0.41, Lorenzo Fontana 87.0.33, Toccafondi 87.0.40, Gagliardi 87.0.80, Mandelli 87.0.81, Gelmini 87.0.82, Cappellacci 87.0.83, Frassinetti 87.0.84, Bisa 87.0.12, Lupi 87.0.85, Gagliardi 87.0.88, 87.0.89, 87.0.4, Rospì 87.0.90, Flati 87.0.72, D'Attis 89.33, Gagliardi 89.9, Fioramonti 89.1, Gagliardi 89.10, Melicchio 89.28, 89.29, Piccoli Nardelli 89.13, Vacca 89.30, Nitti 89.4, 89.3, Piccoli Nardelli 89.0.3, Vacca 89.0.17, Toccalini 89.0.7, Pella 89.0.30, Fioramonti 90.4, Melicchio 90.36, Gallo 90.31, Sani 90.17, Melicchio 90.34, 90.38, Fioramonti 90.5, Melicchio 90.37, Di Giorgi 90.11, Pastorino 90.44, Fiano 90.0.5, Mollicone 90.0.13, Bella 90.0.16, Toccalini 90.0.6, Vacca 90.0.17, Iannaro 90.28, Marin 92.22, Rossi 92.6, 92.5, Ribolla 92.0.4, Lacarra 93.1, Nobili 94.9, Frassinetti 94.6, Manzo 96.63, Toccalini 96.83, Mollicone 96.37, Dori 96.56, Di Giorgi 96.5, Lattanzio 96.13, 96.12, Potenti 96.22, Piccoli Nardelli 96.6, Lattanzio 96.11, Mandelli 96.0.50, Mollicone 96.0.15, Varchi 96.0.20, Mollicone 97.6, Rospì 97.1, Rossi 97.3, Mollicone 97.7, Colmellere 97.4, Lattanzio 97.2, Toccalini 97.12, Mor 97.5, Rospì 97.0.2, Vacca 97.0.10, Lattanzio 98.0.2, Patelli 99.3, Mollicone 99.0.13, 99.0.10, Frassinetti 99.0.5, Plangger 99.0.2, Emanuela Rossini 99.0.3, Mollicone 99.0.12, 99.0.11, Emanuela Rossini 99.0.4, Zucconi 100.13, 100.12, Gavino Manca 100.3, 100.0.99, De Luca 100.0.4, Zucconi 100.0.39, 100.0.33, 100.0.35, Andreuzza 100.0.62, Zucconi 100.0.41, Fras-

sini 101.51, Mollicone 101.26, Mandelli 101.41, Ubaldo Pagano 101.14, Zucconi 101.54, Lattanzio 101.0.1, Lupi 101.0.18, Andreuzza 102.8, Zucconi 102.10, Trancassini 102.13, Buratti 105.4, Bonomo 105.0.4, Baldino 105.0.12, Mollicone 105.7, Manzo 105.0.17, Tabacci 108.4, Bellucci 108.8, Comaroli 108.15, Palazzotto 108.17, Bellucci 108.7, Nevi 108.20, Brunetta 108.24, Belotti 108.9, Mollicone 108.6, Ferro 108.0.2, Giacomoni 108.0.5, Gadda 109.0.1, Nevi 109.0.3, Lovecchio 109.0.2, Mor 110.1, Rixi 110.2, Cattaneo 110.3, Bazoli 113.0.2, Migliore 114.0.14, Paolo Russo 114.0.13, Prestipino 119.11, 119.12, 119.13, 119.14, Porchietto 119.0.36, Caso 119.0.28, Nobili 119.0.23, 119.0.24, Moretto 119.0.16, 119.0.15, Manzo 119.0.37, Paita 119.44, Rotelli 120.7, Nobili 120.15, Rixi 120.16, Cappellacci 120.24, Scagliusi 120.12, Mandelli 120.20, Moretto 120.0.13, Pastorino 120.0.10, Rizzetto 121.4, De Toma 121.1, Braga 121.0.1, Paita 121.0.2, Mantovani 121.0.3, Sozzani 122.0.1, Paita 123.14, 123.23, 123.15, Mantovani 123.8, Benigni 123.1, Bergamini 123.22, Maglione 123.10, Mantovani 123.0.7, Ciaburro 123.0.5, 123.0.4, Silvestroni 123.6, Garavaglia 124.0.3, Varchi 125.0.3, Calabria 126.0.25, Brunetta 126.0.30, Squeri 126.0.23, Rospì 126.0.7, Gelmini 127.0.3, Marco Di Maio 127.0.2, Sandra Savino 127.0.5, Gelmini 127.0.4, Silvestroni 128.0.5, Paternoster 130.25, Rospì 130.15, Del Barba 130.18, Gagliardi 130.3, 130.2, 130.6, 130.5, 130.4, 130.1, Del Barba 130.0.49, Benigni 130.0.10, 130.0.6, Del Barba 130.0.45, 130.0.46, 130.0.50, 130.0.48, Benigni 130.0.7, Patassini 132.1, Chiazze 132.0.9, Ciaburro 132.0.6, 132.0.5, Currò 133.0.40, Gabriele Lorenzoni 133.0.14, Ubaldo Pagano 134.0.3, Comaroli 135.36, Gavino Manca 135.4, Braga 135.16, Alberto Manca 135.0.38, Squeri 135.0.52, Lupi 135.0.2, Del Barba 135.0.24, Trancassini 135.0.41, Frassini 135.0.23, Francesco Silvestri 135.0.49, Patassini 135.0.21, 135.0.20, Fitzgerald Nissoli 135.0.54, Rachele Silvestri 135.0.6, De Luca 135.0.1, Fiorini 136.5, Fregolent 136.0.11, Delmastro Delle Vedove 136.0.13, Daga 136.0.16, Plangger 136.0.12, Frassini 139.0.2, Trancassini 139.0.7, Ungaro 139.0.9, Lupi 139.0.1, Del Barba 139.0.3, Guidesi 139.0.5, Zolezzi 141.2, Mollicone 141.1, De Menech 142.4, Comaroli 142.0.6, Rampelli 142.0.9, Rotta 142.0.19, Lacarra 142.0.3, Pella 143.9, Garavaglia 143.0.28, Benigni 143.0.2, 143.0.1, Lorenzin 145.5, Pella 145.40, Pastorino 145.51, Alaimo 145.31, Pellicani 145.30, Fragomeli 145.11, Costanzo 145.33, Garavaglia 145.21, Parisse 145.32, Bellachioma 145.0.9, 145.0.10, 145.0.11, Elisa Tripodi 145.0.40, Garavaglia 145.0.28, Fragomeli 145.0.21, Navarra 145.0.24, Pella 145.0.47, Garavaglia 145.0.29, Bellachioma 145.0.50, Pella 145.0.51, Pastorino 145.0.31, Tateo 145.0.19, Tucci 145.0.41, Trancassini 145.0.55, Silvestroni 145.0.56, Madia 145.0.30, Bucalo 147.14, Bellucci 147.16, De Menech 147.10, Gagliardi 147.2, Lorenzo Fontana 147.22, Ubaldo Pagano 147.11, Ungaro 147.0.14, Mandelli 147.0.17, Prestigiaco 148.1, Di Muro 148.0.3, Bitonci 148.0.2, Miceli 149.5, Moretto 149.0.9, Paita 149.0.21, Pella 149.0.33, Delmastro Delle Vedove 149.0.15, Cestari 154.5, Dal Moro 154.1, Pastorino 154.11, Trancassini 154.20, Pella 154.28, Garavaglia 154.9, Colletti 154.13, Fragomeli 154.0.7, Pastorino 154.0.19, Frassini 154.0.47, Trancassini 154.0.48, Pella 154.0.49, Mazzetti 154.0.44, Fragomeli 154.0.5, Pastorino 154.0.17, Gava 154.0.53, Trancassini 154.0.54, Pella 154.0.55, Flati 154.0.27, Rachele Silvestri 154.0.1, Fragomeli 155.1, Dara 155.0.3, Gava 157.8, Pastorino 157.7, Trancassini 157.9, Dal Moro 157.3, Sportiello 158.3, Ferraioli 159.75, Biancofiore 159.78, Occhionero 159.40, 159.33, Delmastro Delle Vedove 159.44, 159.43, Occhiuto 159.80, Dieni 159.60, Miceli 159.23, 159.24, Stumpo 159.36, Ferrari 159.8, 159.7, Vietina 159.86, Baldino 159.61, Dieni 159.59, Ascari 159.55, Mollicone 159.0.9, Fiano 159.0.3, Saitta 159.0.13, Gagliardi 159.0.4, Navarra 159.0.5, Gagliardi 159.0.1, Cristina 159.0.22, Lorenzin 159.0.2, Prisco 159.0.26, Bologna 160.4, Deiana 160.6, Fitzgerald Nissoli 161.65, Di Stasio 161.38, Fusacchia 161.18, Fitzgerald Nissoli 161.36, Polverini 161.60, Suriano 161.39, 161.41, Borghese 161.58, Annibali 161.20, Gava 161.21, Bucalo 161.28, Benigni 161.6, Losacco 161.11, Polverini 161.0.29, Ungaro 161.0.23, Fitzgerald Nissoli 161.0.28, Carnevali 161.0.9, Bazoli 161.0.1, Lovecchio 162.40, Pella 162.47, Ubaldo Pagano



162.18, De Luca 162.1, 162.2, Deiana 162.30, Iovino 162.37, Rospi 162.22, De Luca 162.23, Ascari 162.31, 162.36, Zucconi 162.0.13, Gelmini 162.0.29, Sani 162.0.5, Pezzopane 162.0.1, Andreuzza 162.0.11, Fregolent 162.0.21, 162.0.28, Pezzopane 162.0.2, Giaccone 163.2, Belotti 165.87, 165.88, Fioramonti 165.2, 165.1, Bucalo 165.30, Tasso 165.57, Bucalo 165.34, Gallo 165.67, Bucalo 165.41, 165.38, Aprea 165.100, Villani 165.70, Frassinetti 165.37, Vacca 165.75, Frassinetti 165.45, Bucalo 165.47, Frassinetti 165.43, Bucalo 165.44, Belotti 165.12, Rospi 165.15, Fusacchia 165.4, Tuzi 165.76, Casa 165.62, 165.60, Toccafondi 165.22, Delmastro Delle Vedove 165.53, Fioramonti 165.0.4, Ermellino 165.0.23, Fioramonti 165.0.2, Fusacchia 165.49, Frate 166.6, Losacco 166.2, Di Sarno 166.0.19, Miceli 166.0.6, 166.0.4, 166.0.9, 166.0.8, 166.0.7, 166.0.3, 166.0.5, Baldino 167.0.32, Maurizio Cattoi 167.0.34, Miceli 167.0.7, Galantino 167.0.48, Prisco 167.3, Rampelli 167.0.28, Frusone 177.11, Frailis 177.1, Miceli 180.2, Licatini 180.0.2, Miceli 181.2, Tonelli 181.0.23, 181.0.2, Prisco 181.0.29, Garavaglia 183.0.7, Buratti 184.0.2, Bruno Bossio 185.0.2, Benigni 185.0.3, Buratti 185.0.7, Lupi 185.0.16, Comaroli 185.0.35, Gelmini 185.0.36, De Menech 185.0.12, Delmastro Delle Vedove 185.0.17, Mandelli 187.13, Patassini 187.1, Mollicone 187.5, Patassini 187.2, Mollicone 187.7, Mor 187.10, Patassini 187.3, Mollicone 187.6, Rixi 187.12, Buratti 187.14, Zennaro 188.0.2, Mandelli 188.0.15, Ungaro 188.0.10, Zucconi 188.0.5, Flati 188.0.7, Rizzetto 188.0.18, Moretto 188.0.4, Butti 188.0.11, Polidori 188.0.17, Mantovani 188.0.12, 188.0.13, Delmastro Delle Vedove 189.16, Ciaburro 189.20, Lucaselli 189.17, Gavino Manca 189.8, Marattin 189.12, Porchietto 189.33, Boschi 189.3, Paolo Russo 189.34, Nevi 189.39, Mazzetti 189.35, Mandelli 189.36, Deiana 189.23, Viviani 189.0.1, Delmastro Delle Vedove 190.6, Ciaburro 190.17, Zolezzi 190.8, Porchietto 190.10, Comaroli 190.5, Marattin 190.2, Boschi 190.1, Molinari 190.4, Paolo Russo 190.11, Mandelli 190.12, Nevi 190.16, Caretta 190.0.3, Nevi 190.0.9, Manzo 193.0.14, Pellicani 193.0.4, Golinelli 193.0.7, Currò 193.0.13, Lacarra 193.0.2, Brunetta 193.0.17,

Licatini 193.0.11, Corda 193.0.12, Gelmini 194.0.19, Raduzzi 194.0.11, Garavaglia 194.0.5, Marco Di Maio 194.0.6, D'Attis 194.0.15, Fratoianni 194.0.28, Zucconi 194.0.7, D'Attis 194.0.27, Zucconi 194.0.20, 194.0.21, Guidesi 194.0.9, Raduzzi 194.0.12, Gelmini 195.9, Guidesi 195.11, Rizzetto 195.6, Mandelli 195.10, Pastorino 195.8, Gagliardi 195.2, Claudio Borghi 195.0.7, Pastorino 195.0.11, Zucconi 195.0.5, Gagliardi 195.1, Capitanio 196.1, Brunetta 196.2, D'Attis 196.0.6, 196.0.5, 196.0.4, Nevi 196.0.7, Spina 196.0.3, Gelmini 197.52, Comaroli 197.31, Caretta 197.36, Ciaburro 197.35, Gagliardi 197.2, Mandelli 197.54, Rizzetto 197.41, Delmastro Delle Vedove 197.33, Guidesi 197.12, Gagliardi 197.1, Mandelli 197.53, Rizzetto 197.40, Delmastro Delle Vedove 197.32, Gagliardi 197.5, Mandelli 197.57, Rizzetto 197.44, Braga 197.14, Pellicani 197.6, Ciaburro 197.37, Caretta 197.38, Frate 197.15, Gagliardi 197.3, Mandelli 197.55, Cestari 197.45, Rizzetto 197.42, Gava 197.47, Mandelli 197.56, Gagliardi 197.4, Bellachioma 197.46, Rizzetto 197.43, Bitonci 197.0.15, Bianchi 197.0.17, Guidesi 197.0.20, 197.0.19, 197.0.26, Schullian 197.0.1, Rossello 197.0.61, Del Barba 197.0.3, Brunetta 197.0.59, Zucconi 197.0.55, Mandelli 197.0.52, Giacomoni 197.0.62, Pastorino 197.0.35, Ferro 197.0.39, Lucaselli 197.0.38, Mandelli 197.0.53, Guidesi 197.0.46, Fitzgerald Nissoli 197.0.63, Gusmeroli 197.0.5, Guidesi 197.0.42, 197.0.43, Bitonci 197.0.64, Viviani 198.0.7, Trancassini 199.0.9, Delmastro Delle Vedove 199.0.4, Gagliardi 199.0.1, Trancassini 199.0.11, Prisco 200.0.13, Paita 200.0.11, Currò 201.0.20, Mandelli 201.0.49, 201.0.48, 201.0.47, Della Frera 201.0.34, Novelli 201.0.35, Gagliardi 201.0.1, Topo 201.0.3, Ungaro 201.0.25, Comaroli 201.0.26, 201.0.27, 201.0.28, 201.0.29, 201.0.30, Bergamini 201.0.54, Porchietto 201.0.53, Garavaglia 201.0.51, Ciaburro 204.1, Nevi 204.2, Delmastro Delle Vedove 205.2, D'Attis 205.22, 205.6, 205.21, 205.11, 205.10, 205.9, 205.17, 205.0.12, Ungaro 205.0.8, Zucconi 207.0.17, Golinelli 207.0.9, Lupi 210.5, Comaroli 210.3, Mandelli 210.8, Zan 210.1, Curro 210.0.12, Benigni 210.0.4, Raduzzi 210.0.13, Deidda 222.1, Miceli 228.1, D'Orso 228.0.1.

Fa presente infine che la Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-IE) auspica che il rigore applicato dalla Presidenza nel valutare il contenuto proprio del disegno di legge di bilancio sia stato utilizzato anche per giudicare l'ammissibilità delle proposte emendative presentate dai deputati.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Tabacci, assicura che nel giudicare l'ammissibilità delle proposte emendative la Presidenza ha applicato lo stesso criterio utilizzato per valutare il contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. In proposito, riconoscendo che i parlamentari sono liberi di presentare tutte le proposte emendative che ritengono, sottolinea che la Presidenza effettua una valutazione tecnica che si basa su criteri precisi, come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 71.061 a sua prima firma, che estende ai territori dei comuni di Norcia e Cascia che hanno subito danneggiamenti certificati in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. In proposito, ricorda che tale proposta emendativa, concordata con il Commissario straordinario alla ricostruzione Legnini e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli, era già stata presentata al Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2020. Tanto premesso, nell'annunciare che presenterà un ricorso per far riammettere all'esame la proposta emendativa illustrata, auspica che la Presidenza possa riconsiderare il proprio giudizio di ammissibilità sulla stessa,

in considerazione del fatto che essa è volta a colmare un vuoto normativo che ha escluso dall'applicazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 gli agricoltori dei comuni di Norcia e Cascia, che, con l'arrivo della stagione invernale, hanno urgenza che siano riconosciute loro tali misure.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini, assicura che il suo ricorso sarà valutato con attenzione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

**C. 2772 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 1, recante Commissario *ad acta* e supporto alla struttura commissariale, evidenzia preliminarmente che la norma definisce gli strumenti per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario *ad acta* nominato dal Governo. A tal fine, prevede che AGENAS possa concludere contratti di lavoro flessibile per il reperimento di specifiche figure professionali nel limite massimo di euro 244.000 per

l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, utilizzando l'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'avanzo di amministrazione generato da AGENAS nell'ultimo quinquennio è stato pari, in media, a circa 7 milioni di euro annui, tale quindi da coprire gli oneri recati dalla disposizione senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici. In proposito, andrebbe comunque specificato se l'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione non sia suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente.

Tenuto conto inoltre che le risorse utilizzate a copertura derivano da un avanzo di amministrazione di un soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato, andrebbero fornite indicazioni riguardo all'impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto qualora tale utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda specificamente il comma 4-bis, che vincola una quota delle risorse accantonate dall'articolo 6 a un piano assunzionale per personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, osserva che le sopradette risorse sono accantonate per il triennio 2021-2023 e non in via permanente: andrebbe dunque chiarito se le previste assunzioni abbiano carattere temporaneo o permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dalla previsione secondo cui l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, nel limite di dodici unità, e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. In particolare, a tali oneri, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000

per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della stessa Agenzia, come approvato in sede di rendiconto generale annuale. Inoltre, considerato che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare – giacché essa, essendo sostenuta a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, non richiede uno specifico finanziamento statale – si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano si provveda esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto – per un importo, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Ciò posto, nel segnalare che il Fondo in parola – iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – reca per le annualità interessate uno stanziamento in termini di sola cassa pari a 186 milioni di euro per l'anno 2020, a 463 milioni di euro per l'anno 2021 e a 514 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Infine, rileva che il medesimo comma 4 prevede che i contratti di lavoro flessibile stipulati dall'AGENAS ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2019 possano essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, anch'esse derivanti dall'avanzo di amministrazione della stessa AGENAS. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica, recano le occorrenti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, in materia di Com-

missari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni sulla nomina e sui compiti assegnati ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai quali viene riconosciuto, oltre alla retribuzione corrisposta, a carico dell'ente del Servizio sanitario regionale, un compenso aggiuntivo a carico dello Stato non superiore a euro 50.000 lordi. A tal fine la norma autorizza la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione della previsione di un limite di spesa e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma 3, relativi al compenso dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, pari a 75.000 euro per l'anno 2020, a 450.000 euro per l'anno 2021 e a 375.000 euro per l'anno 2022, con le seguenti modalità:

per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2019, di cui dirà a breve;

per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In merito alla prima modalità di copertura, considerato che il comma 5 dell'arti-

colo 3 del decreto-legge n. 35 del 2019, ha autorizzato, per la medesima finalità prevista dall'articolo in commento, la spesa di 472.500 euro annui per gli anni 2019 e 2020 e che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa, come risulta dalla relazione tecnica, recano le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

In merito alla seconda modalità di copertura, nel rilevare che le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute sono iscritte nel capitolo 1084 dello stato di previsione del medesimo Ministero, ritiene necessario che il Governo assicuri che tale capitolo rechi le occorrenti disponibilità per gli anni 2021 e 2022 e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare atteso che le norme in esame, con carattere eminentemente procedurale, operano nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme recate ai commi 2 e 3 consentono alla Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose di avvalersi di ulteriori unità di personale (di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, ai sensi del comma 2, e di esperti, ai sensi del comma 3) con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Le norme prevedono dunque, anche secondo il tenore letterale delle disposizioni, oneri che dovrebbero trovare copertura nel bilancio della ASL interessata.

In proposito, nel rilevare che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassa-

tivamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio degli enti commissariati, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente o su spese obbligatorie e non rimodulabili. Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza nel bilancio di risorse attualmente non utilizzate ovvero alla possibilità per le ASL interessate di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio, e ciò con riferimento all'intero periodo di applicabilità delle norme in esame. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione idonei a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle norme.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di supporto e collaborazione al Commissario *ad acta*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente al Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per le attività di tutela degli interessi economico-finanziari pertinenti l'attuazione del provvedimento in esame (comma 1). La relazione tecnica afferma che, come espressamente disposto (comma 2), la norma verrà attuata in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle competenze istituzionali del Corpo, come definite a normativa vigente. Al riguardo, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica, si rileva l'opportunità che vengano forniti dati ed elementi di valutazione, con specifico riguardo alla disponibilità delle risorse di cui il Commissario potrà avvalersi, al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma nel quadro di un vincolo di neutralità finanziaria. Si evidenzia, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente la disposizione di cui al comma 1 è stata integrata prevedendo la possibilità da parte del Commissario *ad acta* di avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia delle entrate per il perseguimento delle medesime summenzionate finalità. Al riguardo, considerato che tale attività di col-

laborazione non è ricompresa all'interno dalla previsione di neutralità finanziaria prevista dal comma 2, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a evidenziare e delimitare i profili attuativi di tale collaborazione al fine di escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 6, recante contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria, in merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame prevedono l'utilizzo di somme già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione di interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale calabrese (commi da 1 a 3) e per garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale ed il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici per la spesa sanitaria calabrese (comma 4). Si rileva, altresì, che mentre le norme dei commi da 1 a 3 individuano gli anni di bilancio ai quali imputare le spese da sostenere, il comma 4 non specifica in quale anno dovranno essere impegnate le somme da utilizzare che provengono dalle risorse previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e più specificatamente dalla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019. Tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi informativi riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate; inoltre in assenza di puntuali indicazioni in merito ai tempi di utilizzazioni delle somme previste dal comma 4, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, per verificare se tali tempi siano in linea con le previsioni scontate nei tendenziali di spesa. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla quota che, in ragione del comma 4-bis introdotto all'articolo 1 nel corso dell'esame in sede referente, dovrà essere finalizzata agli interventi di cui all'articolo 1, comma 4-bis.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni transitorie e finali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.

Con riguardo all'articolo 8, in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prorogare, per un termine prefissato, gli organi di direzione politica delle regioni a statuto ordinario in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

In merito infine all'articolo 9, fa presente che quest'ultimo reca una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute nell'articolo 8, recante rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, prevedendo che dall'attuazione del medesimo articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre scorso.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, anche alla luce della documentazione depositata dal Governo nel corso della precedente

seduta, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

l'autorizzazione di spesa di euro 382.000, prevista dall'articolo 1, comma 4, riguarda sia il comma 1, lettera e), che il comma 3 del medesimo articolo 1, in materia di attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019);

appare pertanto formulare più correttamente la norma di copertura di cui all'articolo 1, comma 4, facendo riferimento sia al comma 1, lettera e), sia al comma 3;

al medesimo comma 4 dell'articolo 1 appare peraltro necessario adeguare la copertura agli effettivi oneri da esso derivanti, posto che, dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono quantificati in 302.000 euro;

il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura

degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dal medesimo articolo 1;

riguardo allo stesso articolo 1, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornandosi conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

anche riguardo all'articolo 2, in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornandosi conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

in particolare, con riferimento all'Assegno al nucleo familiare (ANF) con almeno tre figli minori, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, si precisa che, ipotizzando una decorrenza della normativa dal 1° gennaio 2021, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'ANF) e le scadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2021;

con riferimento all'assegno di maternità, di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, non disponendo di dati circa la distribuzione della platea, riportata nella relazione tecnica, per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame;

si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda, che deve

essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, ipotizzandosi un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi;

con riferimento all'assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè), di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, sono state corrette le indicazioni circa la platea utilizzata ai fini delle quantificazioni, pari a circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui, ritenendosi esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000;

gli oneri stimati si riferiscono alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro), decorrendo l'assegno dal mese di presentazione della domanda mentre si ipotizza che la norma in esame decorre dal 1° gennaio 2021;

infine, in ordine alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, si fa presente che quota parte degli oneri medesimi, in particolare quella relativa al comma 5 del medesimo articolo 2, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di spesa ("pari a") anziché in previsione di spesa ("valutati in");

riguardo all'articolo 3, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, si conferma che l'ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel set-

tore del riconoscimento delle qualifiche professionali;

peraltro, la normativa vigente già prevede, per gli Stati membri, un obbligo di cooperazione sia pur limitato al centro di assistenza dei soli Stati membri ospitanti il professionista, da cui non discendono oneri a carico della finanza pubblica;

pertanto l'Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, recante altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in ordine all'impatto finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *h*), in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, si conferma che tale regime è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile ed applicato ai medici in formazione specialistica;

pertanto la norma in esame non risulta, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente;

le attività previste dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, saranno svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera *b*), si conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri a carico della finanza pubblica;

le attività amministrative di proroga del visto, di cui all'articolo 13, recante

proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 16, si ribadisce che il sistema delle *call-off stock* si inserisce su un flusso di operazioni apportando delle semplificazioni ai fini IVA, nei trasferimenti di merci tra operatori di Stati membri diversi;

tale tipo di processo, come evidenziato nella relazione tecnica, risulta già parzialmente applicato in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del *call-off stock* delineato dalla direttiva 2006/112/CE;

inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali flussi si riferiscono ad operazioni intermedie che in quanto tali non determinano, di conseguenza, variazione di gettito ai fini IVA, trattandosi di flussi tipici di scambi transfrontalieri tra imprese (*business-to-business*);

l'articolo 28 appare superato, in quanto la procedura EU Pilot in materia è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 di recepimento della direttiva 851/2019/UE in materia di rifiuti e imballaggi, ritenute idonee dalla Commissione europea a risolvere il problema di conformità della normativa italiana con la direttiva 2008/98/CE sulla materia in argomento;

il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dall'articolo 32, concernente il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e



controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027,

delibera di riferire favorevolmente

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole:* di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede;

*All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

*al comma 6 sostituire le parole:* valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

e con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 28, in quanto la procedura EU Pilot ivi richiamata è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni sottostanti la prima delle condizioni proposte dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame concernente le nuove funzioni attribuite all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), laddove si indica – in linea del resto con quanto asserito nella documentazione fornita dal rappresentante del Governo – un maggior onere per l'anno 2021 rispetto a quello previsto a regime a far data dall'anno successivo, posto che lo stesso sembrerebbe doversi ascrivere in larga misura a spese di personale. Ritiene, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, che prevedono la corresponsione di un buono per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati, difficilmente possano essere delimitate nell'ambito di un limite massimo di spesa, come invece traspare dalla formulazione letterale della norma, dal momento che essa sembra piuttosto integrare posizioni di diritto soggettivo che, qualora non integralmente esaudite, potrebbero anche dare luogo a successivi contenziosi, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) richiama l'attenzione del sottosegretario Baretta e del relatore sui potenziali profili di onerosità connessi all'articolo 6 del provvedimento, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, giacché esso sembrerebbe comportare la necessità di inter-

venti innovativi dell'apparato informatico attualmente in utilizzo, con conseguenti inevitabili riflessi negativi sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti posti dagli onorevoli dianozi intervenuti, fa presente che gli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 1, relativi all'ampliamento dei compiti attribuiti all'UNAR, sono stati quantificati in misura più elevata sul primo anno rispetto al fabbisogno previsto a regime, in considerazione del fatto che le spese concernenti gli adeguamenti informatici richiesti dall'attuazione della norma medesima determinano la necessità di stanziamenti maggiori in sede di avvio delle attività. Per quanto riguarda più in generale le misure a sostegno della maternità di cui all'articolo 2, richiamato dall'onorevole Comaroli, osserva che i relativi oneri sono stati configurati in termini di previsione di spesa, ad eccezione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativa appunto alla corresponsione di un buono per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati. A tale ultimo riguardo, precisa che la qualificazione dell'onere in termini di limite massimo di spesa, da un lato, ricalca la formulazione originaria della norma oggetto di rifinanziamento, dall'altro, risulta comunque compatibile rispetto alla natura dell'intervento, che si presenta, come detto, alla stregua di un *bonus* riconosciuto esclusivamente nell'ambito di risorse all'uopo preventivamente autorizzate. Per quanto riguarda, infine, l'osservazione svolta dal deputato Garavaglia, assicura che l'attuazione dell'articolo 6 in materia di punto di contatto non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che anche l'utilizzo della strumentazione informatica sottostante non richiede stanziamenti ulteriori rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».**

**Atto n. 204.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo A.G. 204 viene redatto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Con riferimento agli articoli 1 (Oggetto) e 2 (Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo), premesso che le attività istruttorie che il CSM sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure di selezione e nomina del Procuratore europeo si svolgeranno attraverso l'apposita commissione per la valutazione dei magistrati, posto che la partecipazione alle sedute di commissione dà diritto ad un'indennità e che il comma 17 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che le spese per la commissione non devono comunque comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né supe-

rare in ogni caso i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, andrebbero richieste documentate conferme in merito alla sostenibilità degli oneri correlati ai nuovi fabbisogni istruttori, a carico della sola dotazione prevista per il funzionamento del CSM eventualmente anche attraverso rimodulazione delle risorse assegnate.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, per i profili di copertura, pur convenendo in linea di massima, con la certificazione di neutralità fornita dalla relazione tecnica in merito alla attivazione dell'istituto del « fuori ruolo » per il magistrato chiamato a far parte della Procura europea, evidenzia che l'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 citato dalla relazione tecnica, stabilisce che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che però nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza debba essere lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Ciò significando, per un verso, che la relativa posizione occupata dal dipendente interessato risulterà vacante in organico e disponibile per gli avanzamenti in ruolo nella relativa carriera, e, per l'altro, che la compensazione avrà luogo mediante la dichiarata indisponibilità a fini di reclutamento di una sola posizione organica nel livello iniziale della carriera. Fa presente che l'assoluta neutralità finanziaria del fuori ruolo risulterà pienamente garantita solo nell'eventualità, contestualmente all'attivazione dell'istituto, verranno resi indisponibili a fini di reclutamento un numero di posizioni organiche nel livello iniziale della carriera, che siano però finanziariamente equivalenti alla posizione interessata dall'attivazione del fuori ruolo, e comunque destinate ad essere effettivamente coperte.

In merito all'articolo 4, concernente l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, per i profili di quantificazione, richiamando anche quanto riferito a suo tempo in occasione dell'esame della norma di delega, segnala

che andrebbe confermato che la platea determinata per la copertura degli oneri relativi alle spese da sostenersi per n. 26 Procuratori europei delegati, sia calibrata sulla base di un previsto fabbisogno di almeno un Procuratore europeo delegato per ciascuna Procura presso distretto di Corte d'Appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26). Evidenzia che soltanto la relazione tecnica prevede tale numero mentre la norma prevede che debba concludersi un accordo sul numero tra Ministro di giustizia italiano e Procuratore europeo. D'altra parte, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento UE 2017/1939 prevede che sia il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, ad approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro. Ritiene che andrebbe quindi assicurato che il numero dei procuratori delegati ipotizzato dalla relazione tecnica in 26 sia tale da poter ricevere l'approvazione del Procuratore capo europeo. Inoltre, con riferimento poi alle singole voci di costo utilizzate per la quantificazione, andrebbero richieste le fonti ed i parametri considerati a tal fine, nonché le metodologie utilizzate per la stima degli oneri ivi previsti.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 5, concernente l'Autorità competente e procedimento per la designazione dei Procuratori europei delegati, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, volto a disciplinare essenzialmente aspetti procedurali connessi alla nomina dei Procuratori europei delegati.

Con riferimento agli articoli 6, concernente i provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, fa presente che andrebbe chiarito se anche le componenti retributive correlate agli istituti del trattamento accessorio, quali, ad esempio, diarie di missione ed indennità, debbano considerarsi a carico della Procura europea, se riconducibili al-

l'incarico di Procuratore europeo ovvero se associabili alla « ordinaria » attività di Procuratore nazionale. Quanto poi all'affermazione della relazione tecnica per cui la disposizione lascerebbe intravedere anche possibili effetti di risparmio, che allo stato non sarebbero quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura europea del trattamento economico spettante al magistrato nominato PED, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato, segnala che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica non appaiono plausibili, atteso che il previsto esonero del magistrato determinerà gioco-forza, riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale, salvo ipotizzare una riduzione dei procedimenti che la procura di appartenenza potrà seguire. Tra l'altro, evidenza che secondo la relazione tecnica l'esonero parziale sarebbe un'ipotesi residuale, per cui nella maggior parte dei casi vi sarà un esonero totale con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle procure di appartenenza.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, pur ritenendo, tuttavia, che andrebbe confermato che l'istituzione di un incarico aggiuntivo rispetto alla gamma degli incarichi che sono già previsti dalla legislazione vigente si rifletta sulla determinazione dei fabbisogni organici e sulla la necessità di procedere prima o poi ad un adeguamento delle relative dotazioni.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, fa presente che andrebbe assicurato che le stime effettuate all'articolo 4 di 2 missioni mensili siano sufficienti per garantire lo svolgimento su tutto il territorio nazionale delle funzioni di procuratore europeo delegato, a prescindere dalla sede assegnata, come previsto dall'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, in riferimento alla certificazione di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati, che stando alla relazione tecnica sarebbe assicurata dalla circostanza che, a tal fine, per le attività connesse all'incarico, il Procuratore delegato europeo potrà comunque operare mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente presso le relative sedi di servizio, osserva, sul piano metodologico, che a fronte di nuove funzioni – aggiuntive rispetto di quelle che sono già previste dalla normativa vigente – andrebbero nel contempo assicurate le risorse umane e strumentali, anch'esse aggiuntive, che si rendono indispensabili ad assicurarne l'effettività. In particolare sui commi 2 e 3, evidenzia che la mera previsione per cui i dirigenti delle procure della Repubblica interessate dalla attivazione degli uffici dei Procuratori delegati europei, provvederanno alla adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, senza però stanziare risorse aggiuntive, non appare in linea con i criteri desumibili dalla legge di contabilità allorché ci si trovi in presenza di nuove norme che prevedono nuove attività per l'Amministrazione. In tal senso, fa presente che non appare di particolare pregio la mera assicurazione che verranno adottati provvedimenti organizzativi e gestionali ad hoc sia per l'assegnazione dei locali, che delle risorse umane e strumentali che saranno destinate al supporto per l'esercizio dei relativi compiti, in quanto andrebbe invece assicurata la presenza di risorse adeguate, attraverso una rimodulazione di quelle presenti unita alla dimostrazione della sostenibilità di tale rimodulazione oppure tramite stanziamenti di risorse aggiuntive. Al contrario, reputa che si sia in presenza della copertura di nuovi e maggiori oneri di fatto a carico del bilancio, procedura come noto non consentita dalla legge di contabilità.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 11, in materia di valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati, 12, in materia di comunicazione al Procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i Procuratori europei delegati, 13, in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei Procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni.

Del pari, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 14, in materia di comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 15, recante disposizioni in tema di mandato di arresto europeo, 16, recante contrasti di competenza.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del Regolamento, al comma 1, evidenzia perplessità in merito alla neutralità del provvedimento, relativamente al riconoscimento della facoltà di disporre l'attivazione di intercettazioni e consegne controllate di merci da parte del Procuratore delegato europeo, il cui onere ricadrebbe, in assenza di diversa previsione, sulle dotazioni finanziarie e sui fabbisogni dell'Amministrazione giudiziaria italiana. Ciò detto, in particolare, considerato che tale settore di spesa è caratterizzato da antiche problematicità — che sembrerebbero pur tuttavia in via di progressivo superamento — senza l'esplicita previsione di procedure di recupero delle spese sostenute per l'ufficio del PED a carico della Procura europea. Segnala al riguardo la normativa del regolamento UE 2017/1939 che prevede all'articolo 91, paragrafi 5 e 6, i seguenti principi: quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dell'EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell'EPPO. Le spese operative dell'EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio del-

l'EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6. Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell'EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente. Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell'EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall'EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine. Sulla base della normativa richiamata potrebbe quindi essere valutata, a suo avviso, la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la procedura di richiesta di rimborso delle spese di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 18, in materia di Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento UE, e all'articolo 19, recante Assunzione di procedimenti della Procura europea.

Con riferimento, in fine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, sul primo periodo del comma 1 e sul comma 2, si rinvia all'esame delle norme contenute nell'articolo 4. Nondimeno, appare indispensabile soffermarsi anche sul secondo periodo del primo comma, laddove la norma reca invece la clausola di neutralità. Sul punto, pur considerando la certificazione della invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, connessi alla istituzione dei Procuratori delegati europei potranno trovare attuazione mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto invece espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole. La norma richiamata stabilisce infatti che ogni qualvolta le disposizioni

risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo, altresì, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria. Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato con articolate argomentazioni anche dalla Corte dei Conti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 117 del 2019, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazio-

nale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Dopo aver evidenziato che il provvedimento si compone di 10 articoli ed è corredato di relazione tecnica, nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante oggetto e ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, osserva che la relazione tecnica afferma che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a svolgere un insieme di attività, di attuazione del presente decreto e del regolamento in esame, prioritariamente con il ricorso a risorse umane e strumentali interne al Ministero stesso, senza però specificare in quali ambiti e con quali modalità saranno utilizzate le predette risorse e soprattutto senza chiarire se il loro utilizzo possa determinare pregiudizi nei confronti delle altre attività di competenza del Ministero già svolte a legislazione vigente con le medesime risorse. Rinvia ai successivi articoli per i restanti profili finanziari.

In ordine all'articolo 3, recante azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, con riferimento alla partecipazione ad incontri e processi UE e internazionali andrebbe a suo parere chiarita la ragione per cui nell'annualità 2021 è previsto che alle trasferte presso la Commissione siano 6 mentre nelle annualità successive sono previste 7 unità. Inoltre, ravvisa la genericità della relazione tecnica quando afferma che i costi di partecipazione in ambito UE sono in parte riconosciuti e restano a carico del Ministero italiano i costi per indennità e rimborso spese. Andrebbe quindi a suo avviso specificata la tipologia di costi che sono rimborsati dall'UE al fine di comprendere meglio il prospetto dei costi fornito dalla relazione tecnica.

Segnala, tra l'altro, che sebbene le stime dei costi per trasferte presso UE e presso organismi internazionali differiscano am-

piamente, con 600 euro di costo medio per le prime e 2.000 euro di costo medio per le seconde, la descrizione del parametro è equivalente, trattandosi in entrambi i casi di costo trasferimenti o viaggio aereo, vitto e alloggio. In ogni caso, evidenzia che il costo medio di 2.000 euro per trasferta presso OCSE o altri organismi internazionali appare elevato almeno per le trasferte in Europa (come noto l'OCSE ha sede a Parigi), per cui andrebbero chiarite meglio le voci di tale costo, se ad esempio sia compresa più di una persona per singola trasferta.

Relativamente alla promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi andrebbe a suo parere spiegato il motivo per cui nell'anno 2021 a differenza delle annualità successive non sono previste trasferte nazionali (tra l'altro mentre nella prima colonna si menzionano «trasferte nazionali», nella terza colonna della medesima riga è scritto «missione estera (Europa)»). Prende atto, invece, dei maggiori costi per l'anno 2021 in considerazione della circostanza che nel primo anno di applicazione occorre una maggiore promozione e diffusione della conoscenza.

Con riguardo alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma, andrebbe a suo avviso chiarito se gli oneri connessi alla gestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso alle banche dati) e con il Registro delle imprese si riferiscono al solo Ministero dello sviluppo economico o sono in parte da imputare anche all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese. Diversamente andrebbero fornite delucidazioni circa gli oneri in capo all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese e se a tali eventuali oneri si potrà farvi fronte con le risorse presenti a legislazione vigente in capo ai predetti soggetti pubblici.

Con riguardo all'articolo 4, recante obblighi di dovuta diligenza per gli importatori, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 5, in materia di controlli *ex post*, con riferimento alla formazione di specifiche figure professionali, pur ritenendo condivisibile che le ore di formazione diminuiscano nelle annualità succes-

sive al primo anno (2021) di introduzione dei corsi di formazione, andrebbe a suo parere chiarito il motivo per cui mentre nell'anno 2021 le ore di formazione e di predisposizione dei materiali sono allineate a 500 ore, nelle annualità successive si assiste a un disallineamento tra le ore di formazione (300) e quelle per la predisposizione dei materiali (146), con quest'ultime stimate in circa la metà delle ore di formazione. Relativamente alla realizzazione dei controlli *ex post* che la relazione tecnica stima in 60 annui, andrebbe a suo parere chiarita la portata normativa del comma 3 del presente articolo laddove prevede che tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e con un determinato volume di importazione annuo siano soggetti ai controlli *ex post*, lasciando presumere che il controllo vada effettuato integralmente su tutti i soggetti che presentano i citati requisiti e non solo su una parte di essi come invece sembra stimare la relazione tecnica. Segnala che la relazione tecnica, infatti, nelle premesse afferma che sono circa 90 le imprese che importano volumi annui sopra le soglie previste dalla normativa europea. Ciò porterebbe l'onere stimato per i controlli in 240.000 euro annui dal 2022 a 360.000 euro annui, salvo variazioni in diminuzione o aumento del numero degli importatori rilevanti. Tra l'altro, considerato che la relazione tecnica afferma che il programma dei controlli deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi e del numero e del volume delle importazioni, andrebbero a suo parere forniti dati relativi a tali parametri che sembrano avere un impatto sui controlli da svolgere.

Evidenzia inoltre che la relazione tecnica fornisce il dato del costo medio di 4.000 euro per singolo controllo, affermando che potrà essere svolto tramite personale interno e/o enti strumentali. Osserva che, tuttavia, le due modalità dovrebbero avere riflessi diversi sui costi.

Nel caso di utilizzo di personale interno i costi dovrebbero a suo parere essere quelli di formazione e per le ispezioni. Inoltre, considerato che tale tipologia di attività risulta innovativa rispetto a quelle previste

a legislazione vigente, ritiene che andrebbe chiarito se per gli adempimenti previsti dalla presente disposizione si possa farvi fronte con le risorse umane previste a legislazione vigente e senza pregiudizio nei confronti di quelle attività attualmente svolte dal predetto personale. A tal fine, andrebbero fornite indicazioni più puntuali circa la struttura del Ministero coinvolta, unita a maggiori elementi che dimostrino la sostenibilità di tali nuove attività a carico di tali risorse interne. Nel caso di ricorso ad altri enti strumentali o soggetti pubblici tramite accordi di collaborazione, andrebbero a suo parere precisati i costi per il Ministero derivanti da tali accordi.

Circa l'articolo 6, recante misure correttive, rinvia a quanto osservato al precedente articolo 5, relativamente ai controlli che è chiamata a svolgere l'Autorità.

In merito all'articolo 7, in materia di sanzioni amministrative, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 8, in materia di Comitato, attesa l'assenza di oneri riferiti ai componenti il Comitato andrebbe a suo parere chiarito se anche il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 9, recante cooperazione e scambio di informazioni, rinvia alle considerazioni svolte all'articolo

3, relativamente alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma *web*.

In ordine all'articolo 10, in materia di oneri finanziari, con riferimento alla stima dei costi rinvia a quanto osservato in dettaglio agli articoli 3 e 5.

Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (cap. 2815 dello stato di previsione del MEF) andrebbero a suo avviso fornite assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 16.